SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. **60.**

Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Art. 1.

Presupposto dell'imposta

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Presupposto dell'imposta). — 1.* Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato.».

Art. 2.

Soggetti d'imposta

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Soggetti d'imposta). — 1.* È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.

2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.».

Art. 3.

Base imponibile

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Base imponibile). — 1.* La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-*bis,* venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

2. Costituiscono altresì base imponibile:

a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;

b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;

c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:

a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;

b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;

c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 2.

4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.

5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.».

Art. 4.

Aliquote

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Aliquote). — 1.* Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente decreto in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento.».

Art. 5.

Finalità di beneficenza

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Finalità di beneficenza). — 1.* In caso di intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attività.

2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.

3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non è dovuta, purché siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.

5. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.».

Art. 6.

Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta). — 1.* Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate già in servizio, purché conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento può autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta può essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.

3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonché per i relativi controlli.».

Art. 7.

Abbonamenti

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Abbonamenti). — 1.* Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile è pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso.

2. Sono ammessi abbonamenti anche per attività organizzate da più soggetti in diversi locali.

3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.».

Art. 8.

Imponibili medi

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Imponibili medi). — 1.* L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:

a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;

b) per le attività di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.

2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera *a)* del comma 1, la base imponibile è determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attività di cui alla lettera *b)* del comma 1, la base imponibile è costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreché i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.

3. È data facoltà di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.».

Art. 9.

Apparecchi da divertimento e intrattenimento

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). — 1.* Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l'imposta è assolta attraverso l'acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi.

2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell'esercente o gestore e distribuite dall'ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo.

3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile è stabilita forfettariamente con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.».

Art. 10.

Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). — 1.* Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'articolo 2, nonché per le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Art. 11.

Concessione del servizio

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

b) nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile».

2. La convenzione con il concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è prorogata sino al 31 dicembre 1999, ferme restando le percentuali di aggio fissate per il 1997 e con esclusione di qualunque procedura di adeguamento delle medesime. Alla Società italiana degli autori e degli editori possono essere affidate, anche in costanza della convenzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel rispetto della normativa vigente, attività di controllo, accertamento e riscossione di entrate erariali e locali diverse dall'imposta sugli intrattenimenti.

Art. 12.

Vigilanza

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituita dalla seguente:

«*c)* al personale del concessionario di cui all'articolo 17, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze.».

Art. 13.

Dichiarazione di effettuazione di attività

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Dichiarazione di effettuazione di attività). — 1.* Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.».

Art. 14.

Titoli di ingresso a riduzione

1. Nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il primo comma, è aggiunto in fine il seguente: «Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.».

Art. 15.

Titoli di accesso gratuiti

1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 *(Titoli di accesso gratuiti). — 1.* Per le attività previste dal presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

2. Per le attività a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.

3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attività, senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.

4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.

5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.».

Art. 16.

Termini di decadenza - Rimborsi

1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 40 *(Termini di decadenza - Rimborsi). — 1.* L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.».

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 17.

Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei giochi

1. Il sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale,

prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.».

Art. 18.

Regime I.V.A. per le attività spettacolistiche

1. Dopo l'articolo 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 74-*quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche)*. — *1.* Le prestazioni di servizi indicate nella tabella *C* allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.

4. Per le attività di cui alla tabella *C* organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

6. Per le attività indicate nella tabella *C,* nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta, in fine, la tabella *C*, allegata al presente decreto.

Art. 19.

Disposizioni di coordinamento

1. Il numero 123) della tabella *A,* parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;».

2. Per l'anno 1999 la detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continua ad applicarsi nella misura di due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. I versamenti di imposta in eccedenza, determinati a decorrere dal 1° gennaio 1999 con l'applicazione della percentuale di detrazione forfettaria nella misura del cinquanta per cento, possono essere compensati in sede di liquidazioni periodiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella *C* allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:

a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;

b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;

c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;

d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.».

4. All'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «di cui all'articolo 74, ultimo comma», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 74, sesto comma»; nel medesimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74-*quater*».

Art. 20.

Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche

1. Agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, sono determinati l'ammontare del credito, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonché le modalità dei controlli.

3. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *h-bis)* è aggiunta, in fine, la seguente:

«*h-ter)* al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.».

Art. 21.

Norma di copertura a norma dell'articolo 1 comma 1, lettera o)*, della legge di delega*

1. Nei concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la quota destinata allo stesso ente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è determinata nella misura del 23 per cento.

2. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1, l'aliquota dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è fissata nella misura del 29 per cento della base imponibile.

3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è abrogato.

Art. 22.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quelle recate dall'articolo 11, comma 2, si applicano dal 1° gennaio 2000 e con la medesima decorrenza sono abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituita da quella di cui all'allegato *A* al presente decreto.

3. I richiami all'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, contenuti in altre norme debbono intendersi riferiti all'imposta sugli intrattenimenti disciplinata dal presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO *A*

Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti

Punto Tariffa	Genere di attività	Aliquota
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.	16 per cento
2	Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart.	8 per cento
3	Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.	60 per cento
4	Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.	10 per cento

NOTE:

1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.

3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 14-bis, comma 1, l'aliquota è fissata al 6 per cento.

ALLEGATO *B*

TABELLA C
SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ

1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;

2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;

3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;

4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;

5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro delle finanze ed altre manifestazioni similari;

6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Per quanto concerne il titolo della legge 3 agosto 1998, n. 288, vedi nelle note alle premesse.

— Per quanto concerne il titolo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, vedi in nota all'art. 11.

— Per quanto concerne il titolo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota all'art. 17.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 3 agosto 1998, n. 288, recante: «Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 agosto 1998.

— La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, recante: «Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 28 dicembre 1951. Successivamente il decreto legislativo n. 504 del 1998 ne ha disposto l'abrogazione.

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, reca: «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1998. Successivamente, è stato modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 422, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 1998, n. 298. Si riporta il testo dell'art. 10:

«Art. 10 *(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)*. — 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo sviluppo di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera *a)* ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera *a)* del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica e particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 delal legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera *a)*, svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera *a)* del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera *a)* del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere *h)* ed *i)* del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Son fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e)* , della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera *a)* del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera *c)* del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle coopertive, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria».

— Si riporta il testo dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):

«Art. 22 *(Tenuta e conservazione delle scritture contabili).* — Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera *c)* e alla lettera *d)* dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture riceventi e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività».

Nota all'art. 6:

— La legge 26 gennaio 1983, n. 18, reca: «Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983.

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 (Imposta sugli spettacoli), come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 *(Concessione del servizio).* — Il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto *di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,* l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori.

I tributi riscossi dalla Società sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. *Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile*».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18 *(Vigilanza).* — La vigilanza, agli effetti del presente decreto, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività compete:

a) ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di speciale tessera di riconoscimento;

b) agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa della Guardia di finanza;

c) *al personale del concessionario di cui all'art. 17, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze.*

A tal fine al personale di cui al comma precedente è consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette ad imposta previa esibizione:

per il personale di cui alle precedenti lettere *a)* e *c)* di speciale tessera di riconoscimento come previsto dal successivo art. 37;

per gli ufficiali della guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento; per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.

Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei precedenti commi, è in facoltà del Ministro per le finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attività, speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile.

Gli impresari ed organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di spettacolo o di attività soggetti ad imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio del registro e dell'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio.

Inoltre gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di spettacolo o di attività di cui al precedente comma debbono mettere a disposizione dell'autorità finanziaria, Ministero ed intendenza di finanza nella capitale ed intendenza di finanza negli altri capoluoghi di provincia, un posto di prima categoria.

Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo sono esenti dall'imposta».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo degli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 68 *(Art. 67 T.U. 1926).* — Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali».

«Art. 69 *(Art. 68 T.U. 1926).* — Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto».

Nota all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificato dal presente decreto:

«Art. 20 *(Biglietti a riduzione).* — Per i biglietti di ingresso agli spettacoli ed alle altre attività previste dal presente decreto venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nonché agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro per l'interno emesso su conforme parere del Ministero delle finanze, la imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.

Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dal presente decreto:

«Art. 74 *(Disposizioni relative a particolari settori).* — In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:

a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 53 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti

sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera *c)* si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendite, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;

d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;

e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attività di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio;

e-bis) (soppressa).

Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.

Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.

Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera *e),* e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'art. 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza. che si dia luogo all'applicazione di interessi.

Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art. 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilità per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, dandone comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.

Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);

b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);

c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);

d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);

e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);

e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).

Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.

I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'art. 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno rea-

lizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'art. 38-*bis*, primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo comma che cessioni di beni di cui all'ottavo comma, applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo.

Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione o l'acquisto intracomunitario dei beni destinati alla vendita non è detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'art. 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformità all'art. 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonché il prezzo di vendita degli stessi.

Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere *a), b)* e *c)* non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo vigente degli articoli 19 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato nell'art. 74 del medesimo decreto:

«Art. 19 *(Detrazione).* — Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'art. 19-*bis2.* In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.

La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;

c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere *a), b), d)* ed *f)*;

d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11);

e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui all'art. 74, commi primo, settimo e ottavo.

Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.

Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-*bis*. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno».

«Art. 25 *(Registrazione degli acquisti).* — Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo».

— Per il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972 vedi in nota all'art. 11.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, richiamato nell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, reca: «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1997, n. 298.

Note all'art. 18:

— Per il titolo della legge n. 18 del 1983 vedi in nota all'art. 6.

— La legge 16 dicembre 1991, n. 398, reca: «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche», ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991.

— Il testo dell'art. 3, comma 136, della citata legge n. 662 del 1996 è riportato in nota all'art. 10.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, reca: «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette».

— Si riporta il testo degli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 52 *(Accessi, ispezioni e verifiche).* — Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di procedura penale.

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

«Art. 63 *(Collaborazione della Guardia di finanza).* — La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceva la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica, l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento».

— Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 è riportato in nota all'art. 12.

— Si riporta il testo vigente degli articoli 22 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972:

«Art. 22 *(Biglietti gratuiti per i grandi invalidi).* — L'imposta non è dovuta sui biglietti gratuiti concessi dagli esercenti ai grandi invalidi di guerra ed ai loro accompagnatori per l'ingresso nei luoghi ove si svolgono spettacoli.

Per beneficiare della suddetta concessione i grandi invalidi di guerra devono comprovare la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi ed eventualmente il diritto a fruire dell'accompagnatore mediante il libretto ferroviario pemesso dal Ministero del tesoro».

«Art. 37 *(Accertamento delle violazioni).* — La constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonché ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni».

Note all'art. 19:

— La tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 contiene l'elenco dei «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%»

— L'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è riportato in nota all'art. 17.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Prestazioni di servizi).* — Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione.

Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;

4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Non sono considerate prestazioni di servizi:

a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

b) i prestiti obbligazionari;

c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del terzo comma dell'art. 2;

d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del terzo comma dell'art. 2;

e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera *a),* e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

g) (soppressa);

h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.

Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C *allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:*

a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;

b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;

c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;

d) dall'Automobile club d'Italia da altri enti e associazioni a carattere nazionale».

— Si riporta il testo del quarto comma dell'art. 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto:

«L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria dell'impresa, nonché per le attività di cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle *di cui all'articolo 74, sesto comma,* per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente *e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74*-quater».

Nota all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 *(Oggetto).* — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20.

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) *al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.*

2-*bis*. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compen-

sazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555 (Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo), come modificato dal presente decreto:

«Art. 3. — 1. *(Abrogato).*

2. L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'art. 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, è ridotta al 2 per cento.

3. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi stabilita nel 38 per cento dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonché quella dell'1 per cento spettante all'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. La quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) resta determinata nel 32,20 per cento, riducendosi al 7 per cento la quota da accantonarsi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) stesso per le spese organizzative della gestione Totocalcio».

— Il titolo della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è menzionato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 22:

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, vedi in nota all'art. 11.

99G0113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1999, n. **61.**

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, prevedendo all'articolo 5, comma 3, che l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale vengano disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 430 del 1997;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di seguito denominata «Cabina», è la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari ed opera alle dipendenze del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito denominato «Ministro», che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali che la Cabina deve perseguire nello svolgimento della propria attività, anche coordinandola con le altre strutture del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito denominato «Ministero». Restano ferme le competenze delle amministrazioni interessate e le funzioni di coordinamento e di programmazione economico-finanziaria spettanti, nell'ambito del Ministero, al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nonché quelle di competenza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

2. La Cabina fornisce al Parlamento, alle regioni e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ogni volta che ne sia richiesto, e comunque almeno una volta ogni sei mesi, informazioni sullo stato di attuazione dei singoli programmi da parte delle amministrazioni e soggetti interessati, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi e delle soluzioni ritenute idonee ad eliminarne le cause.

3. La Cabina presenta annualmente al Ministro un documento di progetto riguardante le iniziative normative e le misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi, anche ai fini della determinazione della quota del fabbisogno nazionale necessaria al cofinanziamento dei fondi comunitari.

Art. 2.

Competenze

1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e promozione di cui all'articolo 1, la Cabina collabora con le altre strutture del Ministero, con le amministrazioni dello Stato e con le altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle loro competenze istituzionali, cooperando con le stesse al fine di favorire il più efficace utilizzo dei fondi strutturali.

2. In particolare, la Cabina:

a) opera come struttura di riferimento nazionale per le amministrazioni centrali e regionali e per gli altri soggetti interessati all'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, ai fini di promuovere le iniziative in materia di utilizzazione dei predetti fondi, e intrattiene rapporti con gli organismi comunitari per l'esame delle problematiche generali relative ai suddetti fondi, ferme restando le competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero quale organismo responsabile del coordinamento degli interventi cofinanziati;

b) promuove e coordina la cooperazione fra le amministrazioni e i competenti organismi comunitari, curando, tramite la rappresentanza italiana presso l'Unione europea, i rapporti con gli organismi stessi;

c) effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi ai fini anche dell'adozione di politiche per il miglior utilizzo dei fondi strutturali comunitari e fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'individuazione dei motivi degli eventuali ritardi e l'indicazione delle soluzioni ritenute idonee ad eliminarne le cause;

d) elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi;

e) promuove iniziative rivolte a migliorare l'utilizzo dei fondi comunitari con convegni, seminari ed incontri di amministratori e dirigenti, collaborando, a tal fine, con i Ministeri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

f) propone metodologie uniformi nell'ambito della pubblica amministrazione finalizzate alla programmazione della spesa concernente i fondi strutturali da parte dei soggetti pubblici interessati;

g) effettua studi comparati sulle procedure nazionali di utilizzazione dei fondi comunitari con quelle in vigore negli altri Stati e presso gli organismi dell'Unione europea e sugli effetti a livello nazionale dell'impiego dei fondi comunitari, con la elaborazione di proposte, sulla base dei risultati accertati, di linee programmatorie e procedurali più efficaci;

h) assicura la cooperazione con le Cabine di regia regionali, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, anche allo scopo di acquisire dati sulle problematiche di interesse generale e sull'attuazione degli interventi connessi con i fondi strutturali;

i) studia gli effetti dell'impiego dei fondi comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione più efficaci.

3. Nell'ambito della Cabina sono attribuiti al collegio la competenza a deliberare le linee e gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle attività dell'organo. In particolare, il collegio:

a) definisce gli obiettivi concreti ed i programmi da attuare ed impartisce orientamenti generali in materia di utilizzazione delle risorse attribuite alla gestione della Cabina;

b) delibera sulla stipula di convenzioni con enti, università, esperti ed organismi specializzati, anche stranieri, ai fini dell'approfondimento di tematiche particolari nelle materie di competenza della Cabina. Gli oneri gravano sulle risorse finanziarie assegnate alla Cabina.

Art. 3.

Nomina dei componenti

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, la nomina del presidente e dei componenti della Cabina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. L'incarico dura quattro anni ed è revocabile. Il mutamento nella direzione degli uffici che costituiscono titolo per la nomina nella Cabina determina la sostituzione del componente con il nuovo titolare dell'ufficio.

2. Con decreto del Ministro, la composizione del collegio per la trattazione delle questioni relative a specifici fondi strutturali, è integrata con altri componenti in rappresentanza delle competenti amministrazioni di settore, designati dai rispettivi Ministri.

Art. 4.

Modalità di funzionamento

1. La Cabina è convocata dal presidente ogni volta che si rende necessario, e comunque almeno una volta al mese; è convocata, altresì, su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

2. Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione stessa, nonché l'ordine del giorno della discussione.

3. La documentazione relativa alle questioni iscritte all'ordine del giorno viene trasmessa ai componenti almeno tre giorni prima della riunione.

4. La riunione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti. Ai componenti della Cabina non è consentito farsi sostituire da rappresentanti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il compenso è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che stabilisce anche la misura del gettone di presenza da corrispondere a tutti i componenti per le riunioni collegiali.

7. Ai componenti della Cabina chiamati ad integrarne la composizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, spetta solo la corresponsione del gettone di presenza.

8. Ai componenti estranei alla pubblica amministrazione spetta il trattamento di missione fissato per la dirigenza generale.

9. Alle riunioni della Cabina assiste un funzionario verbalizzante appartenente all'ufficio di supporto amministrativo di cui all'articolo 7.

Art. 5.

Il presidente

Il presidente della Cabina:

a) provvede alla realizzazione delle linee di attività e degli indirizzi generali determinati dal collegio e vigila sulla loro concreta attuazione;

b) mantiene i rapporti con le altre strutture del Ministero e con le amministrazioni e i soggetti interessati, ivi compresa la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) assicura la realizzazione delle attività deliberate dalla Cabina e vigila sulla loro completa attuazione, in conformità degli indirizzi e obiettivi generali fissati dal Ministro;

d) stabilisce intese con i responsabili delle altre strutture ministeriali per lo svolgimento di attività di comune interesse;

e) adotta i provvedimenti necessari per il migliore funzionamento della Cabina;

f) partecipa alle riunioni dei comitati di sorveglianza nazionali e regionali di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2082/93 in data 20 luglio 1993 e agli organismi che a essi dovessero subentrare;

g) può essere invitato a partecipare alle riunioni del CIPE.

Art. 6.

Segreteria tecnica

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è istituita la segreteria tecnica della Cabina cui sono assegnati venti esperti, di particolare ed elevata professionalità nelle materie di competenza della Cabina stessa. La segreteria tecnica svolge funzioni di supporto tecnico per la Cabina e compiti di collaborazione e supporto del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per quanto di competenza comune ai due organismi. La segreteria tecnica è ripartita in settori, coordinati da responsabili nominati con deliberazione della Cabina.

2. L'incarico di esperto non costituisce incarico professionale, e viene conferito con decreto del Ministro per la durata di un quadriennio, rinnovabile una volta sola. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, non più del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. Gli esperti appartenenti alle pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. L'incarico di esperto può essere confermato anche per la durata residua successiva al collocamento a riposo, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo ed incompatibilità relative alla quiescenza.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, il trattamento economico degli esperti è stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

4. L'incarico di esperto è a tempo pieno. Per i soggetti non dipendenti da amministrazioni pubbliche l'incarico può essere a tempo parziale, comunque in misura non inferiore al cinquanta per cento del tempo pieno; in questo caso il trattamento economico è proporzionalmente ridotto.

5. Si applicano agli esperti di cui al presente articolo le prerogative, le incompatibilità, i divieti e la disciplina fiscale e contributiva previsti per i componenti del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

6. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, un numero di esperti non superiore a tre può essere destinato all'unità operativa della Cabina istituita nell'ambito della rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

Art. 7.

Ufficio di supporto amministrativo

1. Il supporto amministrativo per il funzionamento della Cabina è assicurato dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. L'ufficio del Dipartimento

incaricato di fornire il supporto amministrativo dipende funzionalmente dal presidente della Cabina stessa.

2. All'ufficio è preposto un dirigente, che provvede, nell'ambito dei fondi assegnati, alla gestione finanziaria ed amministrativa nonché alla vigilanza sul personale. Il relativo posto è ricompreso nelle dotazioni organiche di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154.

Art. 8.

Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.

2. È abrogato altresì l'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, con esclusione dei commi 1 e 10. Le risorse finanziarie ivi previste continuano ad essere destinate alle attività istituzionali della Cabina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— La legge 3 aprile 1997, n. 94, reca: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato». L'art. 7, in particolare, stabilisce i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio della delega per il riordino delle competenze e dell'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

— L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94), concerne l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale.

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), concerne l'emanazione di regolamenti; il comma 4-*bis* dell'art. 17 riguarda, in particolare, i regolamenti intesi a determinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.

— Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, è il seguente: «Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94».

— Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, è il seguente: «Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, reca: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— L'art. 9 della citata legge n. 94/1997, ai fini dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3 dell'art. 5, del comma 5 dell'art. 6 e del comma 4 dell'art. 7, istituisce una apposita commissione bicamerale composta da 15 senatori e da 15 deputati.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è il seguente:

«1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la «Cabina di regia nazionale» come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94):

«Art. 5 *(Cabina di regia nazionale).* — 1. La Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro ed è la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utiliz-

zazione dei fondi strutturali comunitari. La Cabina di regia nazionale, in particolare, effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito dei sistemi informativi del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi; fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi; studia gli effetti dell'impiego dei fondi strutturali comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione più efficaci.

2. La Cabina di regia nazionale è composta da un presidente, dal capo del Dipartimento e dal dirigente generale competenti in materia di politiche di sviluppo e di coesione, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra cui il capo del Dipartimento per gli affari economici, dal Ragioniere generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un esperto di alta qualificazione nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. Con le stesse modalità si provvede alla determinazione dei compensi dei componenti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo, per tutti i componenti, la corresponsione di un gettone di presenza per le riunioni collegiali. La predetta composizione è integrata, per la trattazione delle questioni relative a specifici fondi strutturali, con altri componenti in rappresentanza delle amministrazioni di settore competenti, designati dai rispettivi Ministri.

3. Con i regolamenti previsti dall'art. 2, comma 2, si provvede a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale, compresa l'istituzione di una segreteria tecnica, ai cui componenti è corrisposto il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Alla segreteria tecnica possono essere assegnati con incarico temporaneo esperti, in numero non superiore a venti, di particolare ed elevata professionalità nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale. Non più del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. La segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale svolge anche compiti di collaborazione e di supporto del Dipartimento competente in materia di politiche di sviluppo e di coesione, per quanto di competenza comune dei due organismi.

4. Nell'ambito della rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea è istituita una unità operativa della Cabina di regia nazionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi con l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri, sono stabiliti la composizione dell'unità e le sue modalità di funzionamento, sulla base dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

Nota all'art. 2:

— L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), così recita:

«3. La Conferenza Stato-regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 430/1997, si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 430/1997, si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 25 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2082/1993 del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/1988 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro:

«Art. 25 *(Sorveglianza).* — 1. Nel quadro della partnership la Commissione e gli Stati membri assicurano una sorveglianza efficace dell'attuazione del contributo dei fondi a livello di quadri comunitari di sostegno e di azioni specifiche (programmi, etc.). Questa sorveglianza è attuata per mezzo di relazioni elaborate secondo procedure adottate di comune accordo, di controlli per sondaggio e di comitati costituiti a tal fine.

2. La sorveglianza è assicurata per mezzo di indicatori fisici e finanziari definiti nella decisione della Commissione che approva le azioni in questione. Questi indicatori si riferiscono al carattere specifico dell'azione in questione ai suoi obiettivi e alla forma dell'intervento nonché alla situazione socio-economica e strutturale dello Stato membro in cui deve essere attuato il contributo. Detti indicatori sono strutturati in modo da indicare, per le azioni in questione:

lo stato di avanzamento dell'operazione nonché gli obiettivi da raggiungere entro una cadenza determinata;

l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.

3. I comitati di sorveglianza sono creati, nel quadro della partnership, in base ad un accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.

La Commissione ed eventualmente la BEI possono essere rappresentati nell'ambito di questi comitati.

4. Per qualsiasi azione pluriennale, l'autorità a tal fine designata dallo Stato membro invia alla Commissione, nei sei mesi successivi alla fine di ciascun anno intero di attuazione, relazioni sui progressi realizzati. Inoltre deve essere inviata una relazione finale alla commissione nei sei mesi successivi al completamento dell'azione.

Per qualsiasi azione di durata inferiore a due anni, l'autorità a tal fine designata dallo Stato membro presenta una relazione alla Commissione nei sei mesi successivi al completamento dell'azione.

5. Il comitato di sorveglianza adegua, se necessario, senza modificare l'importo totale del contributo comunitario concesso e nel rispetto dei limiti armonizzati per singolo obiettivo, le modalità di concessione del contributo finanziario inizialmente approvate, nonché, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, il piano di finanziamento previsto, ivi compresi gli eventuali trasferimenti tra fonti di finanziamento comunitarie e le conseguenti modifiche dei tassi d'intervento. I limiti armonizzati per singolo obiettivo di cui sopra sono definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui al titolo VIII e inclusi nei quadri comunitari di sostegno.

Le modifiche sono notificate senza indugio alla Commissione e allo Stato membro interessato. Sono applicabili previa conferma da parte della Commissione e dello Stato membro interessato; tale conferma deve aver luogo entro un termine di venti giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della notifica, all'atto del quale la Commissione rilascia debito avviso di ricevuta.

Le altre modifiche sono decise dalla Commissione d'intesa con lo Stato membro interessato, previo parere del comitato di sorveglianza.

6. Ai fini di una maggiore efficacia dei fondi, la Commissione si accerta che nell'amministrazione di detti fondi sia rivolta particolare attenzione alla trasparenza della gestione.

A tale scopo, per quanto riguarda l'applicazione delle norme comunitarie sui pubblici appalti, gli avvisi trasmessi per pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee devono indicare i dati di riferimento dei progetti per i quali è chiesto o deciso un contributo comunitario.

7. Qualora il presente regolamento od i regolamenti di cui all'art. 3, paragrafo 4, e all'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 2052/1988 dispongano che la Commissione stabilisce modalità particolareggiate di applicazione, le esatte modalità adottate sono notificate agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

Note all'art. 6:

— L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 430/1997, è riportato integralmente nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 430/1997:

5. «È istituito il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti del nucleo è attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta dal nucleo».

Nota all'art. 7:

— La tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), reca le dotazioni organiche del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6 *(Disposizioni organizzative).* — 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

2-9. *(Abrogati).*

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

99G0112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Jenne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Jenne (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Jenne (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Pia De Rosa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Jenne (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 gennaio 1999, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 308/2260/97/Gab. del 14 gennaio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Jenne (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Pia De Rosa.

Roma, 29 gennaio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1626

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Maierà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Maierà (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maierà (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Talarico è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Maierà (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate con un unico atto acquisito al protocollo dell'ente il 4 gennaio 1999, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 66/13.3/Gab. dell'8 gennaio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maierà (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Talarico.

Roma, 29 gennaio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Troia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Troia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Troia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Michele di Bari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Troia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate con atto datato 20 gennaio 1999, da dieci membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Foggia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 153.13.4 Gab. del 21 gennaio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Troia (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele di Bari.

Roma, 9 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1628

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Carpegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Carpegna (Pesaro e Urbino) ed il sindaco nella persona del sig. Lino Santarelli;

Considerato che, in data 15 gennaio 1999, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Carpegna (Pesaro e Urbino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carpegna (Pesaro e Urbino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Lino Santarelli.

Il citato amministratore, in data 15 gennaio 1999, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1), della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carpegna (Pesaro e Urbino).

Roma, 9 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1629

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Olevano sul Tusciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Olevano sul Tusciano (Salerno) ed il sindaco nella persona del sig. Antonio Nicolino;

Considerato che, in data 23 settembre 1998, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Olevano sul Tusciano (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Olevano sul Tusciano (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Nicolino.

Il citato amministratore, in data 23 settembre 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Olevano sul Tusciano (Salerno).

Roma, 9 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1630

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Asola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Asola (Mantova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Asola (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Araldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Asola (Mantova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 8 gennaio 1999.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Mantova, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 28/13.4/99/Gab. dell'8 gennaio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Asola (Mantova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Angelo Araldi.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1631

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Stefano Italiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 2 febbraio 1999, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, cassa 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 310/13.4/Gab. del 2 febbraio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non puè essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al preposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Stefano Italiano.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1632

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Petilia Policastro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Petilia Policastro (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Petilia Policastro (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Giordano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Petilia Policastro (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto assunto al protocollo in data 25 gennaio 1999, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Crotone, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 112/25-3/Gab. del 25 gennaio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Petilia Policastro (Crotone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Giordano.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1633

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Minori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Minori (Salerno) ed il sindaco nella persona del signor Angelo Amorino;

Considerato che, con sentenza pronunciata dal tribunale di Salerno, confermata dalla Corte di appello di Salerno e dalla Corte suprema di cassazione con decisione del 29 settembre 1998, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Minori (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Minori (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Angelo Amorino.

Il citato amministratore, con sentenza pronunciata dal tribunale di Salerno l'11 novembre 1997, confermata dalla Corte di appello di Salerno e dalla Corte suprema di cassazione con decisione del 29 set-

tembre 1998, è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco per l'accertata incompatibilità di cui all'art. 3, comma 1, n. 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Minori (Salerno).

Roma, 19 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1634

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Dorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Dorio (Lecco), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici consiglieri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa dell'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga di nove dei dodici componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2-*bis),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Dorio (Lecco) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Carmen Consentino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Dorio (Lecco), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove componenti del civico consesso.

In particolare, alle dimissioni rassegnate da cinque consiglieri della lista di maggioranza hanno fatto seguito quelle presentate, in data 23 dicembre 1998, da altri quattro consiglieri della lista di minoranza.

Si è, per l'effetto, determinata la fattispecie dissolutoria dell'organo assembleare per riduzione a meno della metà dei propri componenti, conseguente arche all'impossibilità di surrogazione dei consiglieri dimissionari di maggioranza per esaurimento della relativa lista.

Il prefetto di Lecco, pertanto, ritenendo essermi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2-*bis),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1665/98/13.1/Gab. del 26 dicembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dorio (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Carmen Cosentino.

Roma, 22 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1635

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Settefrati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Settefrati (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, nonché del sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Settefrati (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Ermelinda Cosentino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Settefrati (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate prima dal sindaco e, con lettera datata 30 dicembre 1998 ed acquisita al protocollo dell'ente il giorno successivo, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Frosinone, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.72/18/Gab. del 7 gennaio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Settefrati (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Ermelinda Cosentino.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1636

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Orte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che, nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, sono stati eletti il consiglio comunale di Orte (Viterbo) ed il sindaco, nella persona del sig. Roberto Rossi;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 84 del 30 dicembre 1998, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune di Orte;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orte (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Mario Rosario Ruffo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Orte (Viterbo) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Roberto Rossi.

Successivamente, in data 30 novembre 1998, sette consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 84 del 30 dicembre 1998 da nove componenti.

Il prefetto di Viterbo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 55/13-1/Gab. del 14 gennaio 1999 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orte (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mario Rosario Ruffo.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1637

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Albaredo d'Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Lucio Parente è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 29 gennaio 1999, assunto al protocollo dell'ente il giorno successivo, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Verona, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 723/95.13.12/Gab. del 1º febbraio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Lucio Parente.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1638

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Bosco Chiesanuova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bosco Chiesanuova (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti sepa-

rati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bosco Chiesanuova (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Piergiuseppe Canero è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bosco Chiesanuova (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 gennaio 1999, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Verona, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 547/97.13.12/Gab. del 14 gennaio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bosco Chiesanuova (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Piergiuseppe Canero.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1639

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1999.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno rassegnate dall'on. Diego Masi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998, con il quale sono stati nominati i Sottosegretari di Stato presso i vari dicasteri;

Considerato che il Sottosegretario di Stato all'interno on. Diego Masi, deputato al Parlamento, ha rassegnato le dimissioni da tale carica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Diego Masi, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 11

99A1891

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 852.417 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1476/FPC del 3 giugno 1988 concernente «interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Menaggio (Como)». (Ordinanza n. 2949).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 dicembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 667, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1476/FPC in data 3 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 10 giugno 1988, con la quale è stata assegnata al comune di Menaggio (Como) la somma di L. 3.500.000.000 per l'eliminazione della situazione di rischio connessa alle condizioni del suolo nel medesimo comune;

Vista la nota n. 4175 del 30 giugno 1998 con la quale il comune di Menaggio (Como) dichiara un importo complessivo disponibile di L. 852.417 a valere sulla predetta assegnazione di L. 3.500.000.000;

Considerato che tale assegnazione risulta completamente erogata al predetto comune di Menaggio;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 852.417 a valere sull'assegnazione di L. 3.500.000.000 di cui all'ordinanza n. 1476/FPC in data 3 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 10 giugno 1988.

2. La somma di cui al comma 1 è versata al comune di Menaggio al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al precedente comma sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A1763

ORDINANZA 2 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 97.948.436 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 recante «interventi urgenti per danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991». (Ordinanza n. 2950).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca

di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 dicembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 667, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC in data 4 dicembre. 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991, con la quale è stata assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 4.500.000.000 per il ripristino dei danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991, in ambito regionale;

Vista la nota n. 19157 del 23 giugno 1998 con la quale la regione Lombardia dichiara un importo complessivo disponibile di L. 97.948.436 a valere sulla predetta assegnazione di L. 4.500.000.000;

Considerato che la predetta assegnazione risulta completamente erogata alla regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 97.948.436 a valere sull'assegnazione disposta in favore della regione Lombardia con ordinanza n. 2183/FPC in data 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991.

2. La somma di cui al precedente comma è versata dalla regione Lombardia al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al precedente comma sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A1764

ORDINANZA 2 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 45.880.821 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1255/FPC del 17 novembre 1987 modificata con ordinanza n. 1272/FPC del 23 novembre 1987 recanti «interventi urgenti per la difesa del suolo nella regione Lombardia». (Ordinanza n. 2951).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1255/FPC in data 17 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 1987, con la quale è stata assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 2.767.500.000, successivamente elevata con ordinanza n. 1272/FPC in data 23 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 in data 1° dicembre 1987 a L. 3.522.500.000, per far fronte ad interventi urgenti per la difesa del suolo nel comune di Teglio;

Vista la nota n. 19157 del 23 giugno 1998, con la quale la regione Lombardia dichiara un importo complessivo disponibile di L. 81.380.821 a valere sulla predetta assegnazione complessiva di L. 3.522.500.000;

Considerato che tale assegnazione risulta completamente erogata alla regione Lombardia;

Considerato, altresì, che la regione Lombardia ha successivamente precisato, per le vie brevi, l'indisponibilità della somma di L. 35.500.000 occorrente per l'ultimazione e il collaudo dei lavori in località S. Sebastiano - San Giacomo;

Ritenuto, pertanto, che la predetta somma di lire 35.500.0000 debba restare nella disponibilità della regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è, revocata la somma di L. 45.880.821 a valere sull'assegnazione disposta in favore della regione Lombardia ai sensi dell'ordinanza n. 1255/FPC in data 17 novembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 1987, successivamente modificata con ordinanza n. 1272/FPC in data 23 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 in data 1° dicembre 1987, per far fronte ad interventi urgenti per la difesa del suolo nel comune di Teglio.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Lombardia al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al precedente comma sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A1765

ORDINANZA 2 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 24.059.270 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2003/FPC del 10 agosto 1990 recante «interventi urgenti di consolidamento della torre Fraccaro in Pavia, disposizioni relative al monitoraggio delle torri a rischio nel centro storico di Pavia, ulteriori disposizioni per il ristoro dei danni causati dal crollo della torre civica avvenuto il 17 marzo 1989 ed ulteriore proroga delle attività della commissione tecnico-scientifica istituita con ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989». (Ordinanza n. 2952).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 dicembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 667, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2003/FPC in data 10 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 1990, con la quale è stato concesso alla prefettura di Pavia un finanziamento di L. 100.000.000 per la proroga del funzionamento del commissione per l'esame delle cause del crollo della torre di Pavia e per indagini sugli altri monumenti circostanti, nonché per le spese per il personale a supporto;

Vista la nota n. 3308/III del 26 maggio 1998, con la quale la prefettura di Pavia comunica che, a fronte di un accreditamento per un importo di L. 75.940.730, non vi è necessità di ulteriori finanziamenti a valere sulla predetta assegnazione di L. 100.000.000;

Considerato che la somma di L. 24.059.270 risulta disponibile sul capitolo 7615 del centro di responsabilità «protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 24.059.270 a valere sull'assegnazione disposta in favore della prefettura di Pavia con ordinanza n. 2003/FPC in data 10 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 1990.

2. La somma di cui al precedente comma è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A1766

ORDINANZA 2 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 13.593.973 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1796/FPC del 26 settembre 1989 recante «interventi urgenti per il ristoro dei danni causati dal crollo della torre civica di Pavia». (Ordinanza n. 2953).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 dicembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 667, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1796/FPC del 26 settembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 1989, con la quale è stato concesso al comune di Pavia un finanziamento di L. 3.300.000.000 per interventi urgenti conseguenti al crollo della torre civica;

Viste le note n. 16232/P.G. 1998 del 3 luglio 1998 e del 28 gennaio 1999 con le quali il comune di Pavia dichiara disponibile l'importo di L. 13.593.973;

Considerato che tale assegnazione di lire 3.300.000.000 risulta completamente erogata al comune di Pavia;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 13.593.973 a valere sull'assegnazione disposta in favore del comune di Pavia con ordinanza n. 1796/FPC in data 26 settembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 1989.

2. La somma di cui al precedente comma è versata dal comune di Pavia al capo XXX - capitolo 3684/5 dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 «protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A1767

ORDINANZA 2 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 135.907.758 di cui all'ordinanza n. 1171/FPC del 21 settembre 1987 recante «misure straordinarie ed urgenti relative alla messa in sicurezza, allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi depositati in cisterne e fusti sull'area dell'ex stabilimento Centro ecologico padano di Carpiano ed alla bonifica delle aree interessate». (Ordinanza n. 2954).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 dicembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 667, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1171/FPC in data 21 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 25 settembre 1987, con la quale è stato assegnato alla regione Lombardia un contributo straordinario di L. 5.500.000.000 per l'adozione di misure straordinarie ed urgenti relative alla messa in sicurezza, allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi depositati in cisterne e fusti sull'area dell'ex stabilimento Centro ecologico padano di Carpiano ed alla bonifica delle aree interessate;

Viste le note 84407/17042 del 9 giugno 1998 e n. 20946/P del 14 luglio 1998 con le quali la regione Lombardia trasmette il prospetto riepilogativo delle spese sostenute che assommano a L. 5.364.092.242, con un residuo effettivo di L. 135.907.758, rispetto all'assegnazione di L. 5.500.000.000;

Considerato, altresì, che tale somma di lire 135.907.758 risulta disponibile sul capitolo 7584 del centro di responsabilità «protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 135.907.758 a valere sull'assegnazione disposta in favore della regione Lombardia con ordinanza n. 1171/FPC in data 21 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 25 settembre 1987.

2. La somma di cui al precedente comma è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A1768

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 1998.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta Bellini Gino, in Rivoli.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 17 febbraio 1998 con la quale la ditta Bellini Gino con sede in Rivoli ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1990, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per il complessivo importo di L. 55.356.640 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedi-

menti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, e riscontrando che nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 11.000.000 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 44.356.640;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 44.356.640 dovuto dalla ditta Bellini Gino è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Torino nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1998

Il direttore centrale: BEFERA

99A1769

DECRETO 9 dicembre 1998.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta SO.GE.CLI. S.p.a., in Napoli.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 19 marzo 1998 con la quale la SO.GE.CLI. S.p.a. con sede in Napoli ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per il complessivo importo di L. 26.740.270 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Campania, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 6.000.000 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 20.740.270;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 20.740.270 dovuto dalla SO.GE.CLI. S.p.a. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza

di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1998

Il direttore centrale: BEFERA

99A1770

DECRETO 9 dicembre 1998.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Roberta confezioni S.r.l., in Roseto degli Abruzzi.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 2 novembre 1998 con la quale la Roberta confezioni S.r.l. con sede in Roseto degli Abruzzi ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la ratea- zione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di L.50.202.710 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 10.043.542 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 40.159.168;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 40.159.168 dovuto dalla Roberta confezioni S.r.l. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Teramo nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1998

Il direttore centrale: BEFERA

99A1771

DECRETO 9 dicembre 1998.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Faro Sub S.r.l., in Torino.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 9 ottobre 1997 con la quale la Faro Sub S.r.l. con sede in Torino ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di L. 9.942.410 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1º luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il Direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'articolo 19, terzo comma, del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602;

Considerato che la Direzione regionale delle entrate per il Piemonte, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 1.988.482 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 7.953.928;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 7.953.928 dovuto dalla Faro Sub S.r.l. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Torino nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1998

Il direttore centrale: BEFERA

99A1772

MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 marzo 1999.

Trasferimento del debito di L. 9.000.000 dal Consorzio idrovia Padova-Venezia all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1988 con il quale il Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia è stato soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che l'unica operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata dal debito in contestazione di L. 9.000.000 per la vertenza giudiziaria instaurata dal sig. Bonaldi Alfiero, già dipendente del soppresso Consorzio idrovia Padova-Venezia, tesa ad ottenere l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 concernente l'attuazione dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei dipendenti degli enti pubblici;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura dell'ente sopraindicato, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto debito di L. 9.000.000 dal Consorzio idrovia Padova-Venezia all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione;

Decreta:

Il debito di cui alle premesse di L. 9.000.000, relativo alla vertenza giudiziaria instaurata dal sig. Bonaldi Alfiero — già dipendente del soppresso Consorzio idrovia Padova-Venezia — è trasferito, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dal Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

99A1817

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 novembre 1998.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti «Fenvalerate».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE;

Visto l'art. 6, comma 1, e 7, lettera *b),* del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. 98/270/CE del 7 aprile 1998, relativa alla revoca dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Fenvalerate, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992;

Ritenuto di attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per l'eliminazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari immesse in commercio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dei prodotti fitosanitari contenenti Fenvalerate;

Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate con effetto immediato le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Fenvalerate di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

1. È consentito fino al 31 gennaio 1999 lo smaltimento in sede di produzione delle scorte - inclusi i materiali di confezionamento - dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 che risultino già predisposti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È altresì consentita fino al 30 settembre 1999 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1 per l'esaurimento delle scorte di cui al precedente primo comma e di quelle giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1998

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA FENVALERATE

Denominazione	Impresa titolare	N. Reg.	Data reg.
Sumicidin	Wyeth Lederle S.p.a.	4216	27/01/81
Sumicidin fiori	Wyeth Lederle S.p.a.	4844	19/06/82
Sumicidin 5	Wyeth Lederle S.p.a.	5438	14/07/83
Sumicombi 30 ec	Wyeth Lederle S.p.a.	6057	12/09/84
Sumizar 25 ec	Industrie chimiche Caffaro S.p.a. - Divisione Siapa	6830	29/10/86
Sumicidin 11 ec	Sumitomo Corporation Italia S.p.a.	7542	06/10/88
Siacidin 5	Industrie chimiche Caffaro S.p.a. - Divisione Siapa	7854	27/06/89
Isi ec	Ital Agro di Zena G. & C. S.a.s.	8511	30/04/94
Siacidin 5	Industrie chimiche Caffaro S.p.a. - Divisione Siapa	8568	03/12/94
Fenidin	Feinchemie Schwebda GmbH	8632	14/01/95
Fenval	Agritalia di Russo Michele	8764	25/09/95
Sumizar 11 ec	Silia S.p.a.	9050	31/12/96
Sumizar 5 ec	Silia S.p.a.	9108	29/01/97

99A1779

DECRETO 3 marzo 1999.

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali «C plus», «Capid», «Canfodion», «Angiopan», «Cevigen forte» e «Askarutina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Istituto Gentili S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Istituto Gentili S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

C PLUS, gran. efferv. os 14 bustine, A.I.C. n. 022599031;

CAPID, 10 flaconcini orali, A.I.C. n. 024643037;

CAPID, 20 compresse effervescenti, A.I.C. n. 024643049;

CANFODION, gocce 20 ml, A.I.C. n. 004020018;

CANFODION, 20 confetti, A.I.C. n. 004020020;

ANGIOPAN, 40 confetti, A.I.C. n. 010267019;

ANGIOPAN, im iv 5 fiale 2 ml, A.I.C. n. 010267021;

CEVIGEN FORTE, im 5 fiale 5 ml, A.I.C. n. 006970014;

ASKARUTINA, «forte» iv 3 fiale 5 ml, A.I.C. n. 003409012;

ASKARUTINA, im iv 5 fiale 5 ml, A.I.C. n. 003409024;

ASKARUTINA, 40 confetti, A.I.C. n. 003409036;

ASKARUTINA, «forte» 20 confetti, A.I.C. n. 003409048.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 marzo 1999

Il dirigente: PICCININ

99A1818

DECRETO 3 marzo 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Kredex».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Smithkline Beecham S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Smithkline Beecham S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* comma 2,del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

KREDEX, 30 compresse divisibili 25 mg, A.I.C. n. 027605017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 marzo 1999

Il dirigente: PICCININ

99A1819

DECRETO 3 marzo 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Donamet».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Ravizza Farmaceutici S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Ravizza Farmaceutici S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

DONAMET, 5 flac. liof. 300 mg + 5 fiale solv., A.I.C. n. 028119067;

DONAMET, 20 compresse gastrores. 300 mg, A.I.C. n. 028119081.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 marzo 1999

Il dirigente: PICCININ

99A1820

DECRETO 3 marzo 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Deserril».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Novartis Farma S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Novartis Farma S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

DESERRIL, 20 confetti 1,4 mg, A.I.C. n. 013711015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 marzo 1999

Il dirigente: PICCININ

99A1821

DECRETO 3 marzo 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tissucol».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Immuno S.r.l., rappresentante in Italia della ditta Immuno Ag-Vienna, titolare della corrispondente autorizzazione, dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Immuno Ag-Vienna, rappresentata in Italia dalla ditta Immuno S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

TISSUCOL, kit flaconi per soluzione 1 ml + set, A.I.C. n. 025243104;

TISSUCOL, kit flaconi per soluzione 2 ml + set, A.I.C. n. 025243116;

TISSUCOL, kit flaconi per soluzione 0,5 ml + set, A.I.C. n. 025243092;

TISSUCOL, kit flaconi per soluzione 5 ml + set, A.I.C. n. 025243128.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 marzo 1999

Il dirigente: PICCININ

99A1822

DECRETO 3 marzo 1999.

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Kryobulin», «PPS 5% plasma protein solution M.F.».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Immuno dichiara la sospensione della commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Immuno è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

KRYOBULIN, «tim 3» iv 1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. 10 ml, A.I.C. n. 022720041;

KRYOBULIN, «tim 3» iv 1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 20 ml, A.I.C. n. 022720054;

KRYOBULIN, «tim 3» iv flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 40 ml, A.I.C. n. 022720066;

PPS 5% PLASMA PROTEIN SOLUTION M.F., iv flacone 250 ml + set infus., A.I.C. n. 027237039.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 marzo 1999

Il dirigente: PICCININ

99A1823

DECRETO 3 marzo 1999.

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Bebulim tim 3» e «Albumina umana M.F.».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Immuno dichiara la sospensione della commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Immuno è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

BEBULIN TIM 3, 1 flac. 600 U.I. + 1 fiala 10 ml, A.I.C. n. 022719076;

BEBULIN TIM 3, 1 flac. liof. 240 U.I. + solv. 10 ml, A.I.C. n. 022719088;

ALBUMINA UMANA M.F, «20%» flac. 50 ml + set infus., A.I.C. n. 27239019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 marzo 1999

Il dirigente: PICCININ

99A1824

DECRETO 3 marzo 1999.

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Transmetil» e «Samyr».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Knoll farmaceutici S.p.a., dichiara la sospensione della commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Knoll farmaceutici S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

TRANSMETIL, 5 flac, liof. 300 mg + 5 f. solv., A.I.C. n. 02789055;

TRANSMETIL, 20 compresse gastrores. 300 mg., A.I.C. n. 027898079;

SAMYR, im. iv 5 fl. liof. 100 mg + 5 f., A.I.C. n. 022865149.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 marzo 1999

Il dirigente: PICCININ

99A1825

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 dicembre 1998.

Integrazione al decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998 concernente la costituzione di ambiti disciplinari finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 1998, n. 354, concernente la costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1998);

Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 4 che prevede l'esclusione dalle prove aggiuntive per coloro che non superano le prove obbligatorie;

Ravvissata la necessità, per motivi organizzativi e di contenimento della spesa, di prevedere lo svolgimento di tutte le prove scritte in un'unica tornata concorsuale;

Visto, inoltre, l'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 354/1998;

Considerato che nel disciplinare la procedura di reclutamento per l'ambito disciplinare n. 6, non sono state previste disposizioni nei confronti dei docenti non di ruolo abilitati nella classe 75/A - dattilografia, stenografia e trattamento testi e dati;

Ritenuto, pertanto, di dover dettare specifiche istruzioni per i suddetti docenti, in analogia a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 354/1998 per i docenti tecnico-pratici;

Decreta:

Art. 1.

1) Nel comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354, le parole «comporta l'esclusione dalle prove aggiuntive» sono sostituite da «comporta l'esclusione dalla valutazione delle prove aggiuntive».

Art. 2.

1) Nell'art. 3 del sopracitato decreto ministeriale n. 354/1998, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5-*bis:* «I docenti non di ruolo in possesso dell'abilitazione per la classe 75/A, conseguono l'abilitazione per la classe 76/A, mediante il superamento di tutte le prove d'esame previste per l'ambito disciplinare

n. 6, non applicandosi ad essi la predetta tabella di corrispondenza, di cui all'allegato 2 del citato decreto ministeriale n. 354/1998.».

Roma, 21 dicembre 1998

Il Ministro: BERLINGUER

99A1780

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Sodales», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Sodales», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Corrado Lazzardi in data 23 gennaio 1984, repertorio n. 4190, registro società n. 1930/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28159/203199.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1834

DECRETO 16 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Intercultura 2000», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Intercultura 2000», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Rodolfo Jannitti Piromallo in data 25 novembre 1983, repertorio n. 18868, registro società n. 7560/83, tribunale di Roma, BUSC n. 28066/202154.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1836

DECRETO 16 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Polisportiva Lazio Parioli», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Polisportiva Lazio Parioli», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Fabrizio Fenoaltea in data 4 febbraio 1983, repertorio n. 10771, registro società n. 1806/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27634/197148.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1837

DECRETO 16 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.M.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «C.E.M.», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Anna Maria Lipari in data 8 aprile 1981, repertorio n. 3291, registro società n. 3650, tribunale di Roma, BUSC n. 26530/184693.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1773

DECRETO 16 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Top Tender», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Top Tender», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Giandomenico Cardelli in data 16 febbraio 1987, repertorio n. 13157, registro società n. 3542/87, tribunale di Roma, BUSC n. 29877/226186.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1774

DECRETO 16 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «I tre cerchi», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «I tre cerchi», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Gianvincenzo Nola in data 17 giugno 1986, repertorio n. 16684, registro società n. 7917/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29610/222346.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1775

DECRETO 17 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Roma sport», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Roma sport», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Michele Di Ciommo in data 30 luglio 1987, repertorio n. 43125, registro società n. 10342/87, tribunale di Roma, BUSC n. 30176/230012.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 17 febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1776

DECRETO 17 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Cesare Pavese», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Cesare Pavese», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Michele Giuliano in data 14 luglio 1982, repertorio n. 23842, registro società n. 5494/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27329/193425.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 17 febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1777

DECRETO 17 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Caprisvez», in Campagnano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Caprisvez», con sede in Campagnano (Roma), costituita con rogito notaio Domenico Sciumbata in data 25 giugno 1983, repertorio n. 10421, registro società n. 4653/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27881/199793.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 17 febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1838

DECRETO 18 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Fra Pescatori di Nettuno», in Nettuno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Fra Pescatori di Nettuno», con sede in Nettuno (Roma), costituita con rogito notaio Italo Garrilli in data 11 maggio 1965, repertorio n. 34133, registro società n. 1082, tribunale di Velletri, BUSC n. 5314/93737.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 18 febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1835

DECRETO 18 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Profis», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544, del codice civile:

società cooperativa «Profis», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Paola Salaris in data 20 giugno 1981, repertorio n. 973, registro società n. 4489/81, tribunale di Roma, BUSC n. 26584/185450.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 18 febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1839

DECRETO 18 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Bus minibus service», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544, del codice civile:

società cooperativa «Bus minibus service», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Mario Trerotoli in data 5 aprile 1989, repertorio n. 20149, registro società n. 7099, tribunale di Roma, BUSC n. 31378/242260.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 18 febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1840

DECRETO 18 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Arte, lavoro, natura e progresso», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Arte, lavoro, natura e progresso», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Clotilde La Rocca in data 30 ottobre 1984, repertorio n. 1770, registro società n. 8087/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28548/208130.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 18 febbraio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1778

DECRETO 1° marzo 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Area dello Stretto» a r.l. con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Francesco M. Albanese in data 26 ottobre 1985, repertorio n. 13664, registro società n. 352/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Micalizzi Francesco» a r.l. con sede in Pellaro, costituita per rogito notaio A. Menichini in data 28 gennaio 1947, repertorio n. 729, registro società n. 11/47, tribunale di Reggio Calabria;

società «Cooperativa zootecnica San Ferdinando» a r.l. con sede in San Ferdinando, costituita per rogito

notaio Francesco P. Menonna in data 9 giugno 1970, repertorio n. 12335, registro società n. 246, tribunale di Palmi;

società «Cooperativa agrumaria ortofrutticola di San Ferdinando» a r.l. con sede in San Ferdinando, costituita per rogito notaio S. Brucculeri in data 26 maggio 1957, repertorio n. 23443, registro società n. 112, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 1° marzo 1999

Il direttore: LAGANÀ

99A1841

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 8 marzo 1999.

Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva su frequenze terrestri, in ambito nazionale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Vista la direttiva n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, concernente «Regolamento per rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del predetto decreto-legge che prevede disposizioni specifiche per le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita;

Considerato che, ai fini della valutazione delle domande presentate dalle predette emittenti è opportuno prevedere adeguati criteri correttivi del punteggio al fine di evitare che la particolare tipologia dei programmi trasmessi dalle medesime emittenti determini, in relazione alle aree di valutazione indicate nel regolamento per il rilascio delle concessioni televisive, l'oggettiva impossibilità di ottenere un punteggio utile ai fini della graduatoria;

Vista la proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, deliberata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione del Consiglio del 2 dicembre 1998;

ADOTTA

il seguente disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale su frequenze terrestri:

Art. 1.

Modalità e condizioni di presentazione delle domande

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione privata televisiva in ambito nazionale mediante l'uso di frequenze terrestri, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni - viale America, 201 - 00144 Roma, e pervenire entro il 31 maggio 1999. Dell'avvenuta consegna il Ministero è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

2. Possono presentare domanda per ottenere la concessione di cui al comma 1 i soggetti indicati nell'art. 6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva mediante l'uso di frequenze terrestri, di seguito indicato come «regolamento», che si trovino nelle condizioni dallo stesso previste.

3. La domanda, riferita a ciascuna emittente, deve essere in regola con le norme sul bollo e deve essere corredata dalla documentazione prevista per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale dall'art. 7 del regolamento.

4. La domanda deve essere presentata in duplice copia in buste separate recanti all'esterno la dicitura «originale» e «copia», nonché la denominazione dell'emittente e il relativo indirizzo. Le due buste debbono essere contenute in un unico plico, ugualmente recante le indicazioni della denominazione dell'emittente, tipo di rete e indirizzo. Nel caso di documentazione voluminosa possono essere consegnati due plichi con la dicitura «originale» e «copia» ripetenti le indicazioni predette. Le pagine della domanda devono essere numerate sequenzialmente e firmate a margine; la domanda deve riportare la seguente dichiarazione: la presente domanda contiene n. .... pagine, numerate da pagina 1 a pagina ....

5. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del pagamento del contributo per le spese di istruttoria di cui all'art. 13, comma 1, del regolamento, in favore del Ministero delle comunicazioni, versato sul c/c postale n. 11040011, intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo. Il pagamento del contributo è condizione di procedibilità della domanda di concessione.

Art. 2.

Valutazione e comparazione delle domande di concessione

1. La valutazione e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate dalla commissione prevista dall'art. 9, comma 2, del regolamento.

2. La commissione procede alla valutazione e alla comparazione delle domande di concessione, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5 del regolamento. A tal fine la commissione assegna un punteggio a ciascuno degli elementi indicati nel presente disciplinare, in relazione alle aree previste nell'art. 9, comma 4, del regolamento, indicate dall'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 3.

Attribuzione dei punteggi

1. Qualità dei programmi (totale massimo punti 200).

A) Valutazione del piano editoriale annuale, fino a punti 110, per quanto concerne:

quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione prevista;

quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione;

quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista, al netto di quelli a carattere informativo;

quota percentuale di programmi culturali, formativi e dedicati ai minori;

quota percentuale di programmazione fruibile da persone portatrici di handicap sensoriale.

Ai fini dell'applicazione della presente lettera non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita.

B) Valutazione del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze rispetto agli obblighi normativi, fino a punti 90, per quanto concerne:

quota percentuale di programmazione di opere europee, ivi comprese quelle prodotte negli ultimi cinque anni e quelle realizzate da produttori indipendenti, sul totale della programmazione prevista;

ore di trasmissione media giornaliera non destinate alla pubblicità;

numero di edizioni quotidiane di telegiornali in relazione alla loro durata complessiva.

2. Piano di impresa, investimenti e sviluppo della rete (totale massimo punti 260).

A) Solidità patrimoniale risultante dal capitale sociale interamente versato, eccedente i limiti di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento, fino a punti 40.

B) Capacità di autofinanziamento nell'arco temporale di durata della concessione, adeguatamente documentata, fino a punti 40.

C) Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico-finanziario nell'arco di durata temporale della concessione, fino a punti 60.

D) Investimenti destinati all'acquisto e alla produzione di programmi audiovisivi, compresi i film, i programmi specificamente rivolti ai minori, le produzioni europee, comprese quelle dei produttori indipendenti, fino a punti 60.

E) Modalità di collegamento degli impianti di diffusione con l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche, fino a punti 60.

Le modalità di collegamento degli impianti di diffusione, saranno oggetto di valutazione nel caso consentano un uso razionale dello spettro radioelettrico; punteggio più elevato sarà attribuito in caso di utilizzo di collegamenti via satellite. Le frequenze di funzionamento degli impianti di collegamento devono essere ricomprese nell'ambito delle bande stabilite a tal fine dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

3. Occupazione (totale massimo punti 350).

A) Numero complessivo di addetti al 31 ottobre 1998, così suddivisi:

occupati a tempo determinato;

occupati con contratto di formazione lavoro;

occupati a tempo indeterminato;

giornalisti iscritti all'Albo professionale ai quali è applicato il relativo contratto collettivo di lavoro, fino a punti 170.

B) Indicazioni sulle azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, eventualmente effettuate, anche in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, fino a punti 60.

C) Piano dell'occupazione nell'arco temporale di durata della concessione per le categorie di cui alla lettera *A),* fino a punti 120.

4. Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori (totale massimo punti 190).

A) Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo, fino a punti 140, per quanto concerne:

fatturato medio degli ultimi tre anni;

media degli investimenti effettuati nel settore televisivo nell'ultimo triennio;

numero di ore di programmi prodotti e coprodotti utilizzati anche da altri operatori televisivi italiani o esteri;

quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione effettuata;

quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione trasmessi;

quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale dei programmi trasmessi, al netto di quelli a carattere informativo;

quota percentuale di programmazione di opere europee trasmesse;

per le emittenti che hanno effettuato prevalentemente programmi di televendita, le particolari misure adottate per la tutela del consumatore, nonché la correttezza e l'affidabilità dell'attività svolta, tenendo conto, in particolare, delle eventuali violazioni alla normativa di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni, accertate in riferimento a messaggi pubblicitari di televendita diffusi attraverso l'emittente medesima.

I dati di programmazione della presente lettera sono riferiti al periodo di dodici mesi fino al 31 ottobre 1998.

B) Esperienze maturate nei settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni, fino a punti 50.

Art. 4.

Criteri correttivi al punteggio

1. Nell'attribuzione dei punteggi, la commissione tiene conto di eventuali incoerenze che emergano dal confronto tra i dati dichiarati. Nel caso in cui i dati siano palesemente contraddittori la commissione non attribuisce punteggio ai relativi elementi.

2. La maggiorazione di punteggio prevista dall'art. 19, comma 1, del regolamento è assegnata, nel rispetto dell'art. 19, comma 3, in maniera inversamente proporzionale ai tempi di dismissione dei canali destinati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze alla radiodiffusione su frequenze terrestri con tecnica numerica, rispetto al termine di ventiquattro mesi ivi indicato, nella misura compresa tra un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.

3. Alle emittenti televisive in ambito nazionale le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita ai sensi della direttiva n. 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE, è assegnata, in maniera inversamente proporzionale all'impegno assunto nella domanda relativamente ai tempi di trasferimento dell'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite, via cavo ovvero in tecnica numerica su frequenze terrestri, rispetto al termine di trentasei mesi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, una maggiorazione del punteggio attribuito in sede di valutazione nella misura compresa tra un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.

Art. 5.

Rilascio delle concessioni

1. Al termine della valutazione comparativa delle domande di concessione di cui al presente disciplinare, la commissione forma la graduatoria. Le concessioni televisive nazionali private, sino ad un massimo di otto, vengono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, sulla base del numero delle reti nazionali individuato dal piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Nel provvedimento di concessione vengono indicate le postazioni e le caratteristiche tecniche degli impianti pianificati che dovranno essere utilizzati dalle emittenti concessionarie private, nonché le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti e la relativa configurazione della rete determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il presente atto sarà sottoposto al visto dei competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il Ministro: CARDINALE

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1999
Registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 300

99A1892

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Fondo sanitario nazionale 1998 - Parte corrente finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali. (Deliberazione n. 145/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 15 dicembre 1998, concernente l'assegnazione, in favore degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della somma di lire 180 miliardi a valere sulle quote accantonate del Fondo sanitario nazionale 1998 di parte corrente;

Ritenuto di condividere i criteri ed i parametri proposti dal Ministro della sanità;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato - Regioni in data 3 dicembre 1998;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1998, è assegnata alle Regioni capofila la somma di lire 180 miliardi per le esigenze degli Istituti zooprofilattici sperimentali, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 1º marzo 1999
Registro n. 1, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 213

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1998
PARTE CORRENTE FINANZIAMENTO
DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
(in milioni di lire)

Istituti	Regioni	Assegnazioni anno 1998
Torino	Piemonte Liguria Val d'Aosta	19.348
Brescia	Lombardia Emilia-Romagna	39.097
Padova	Veneto Friuli-Venezia Giulia P.A. Trento P.A. Bolzano	23.419
Perugia	Umbria Marche	13.280
Roma	Lazio Toscana	18.841
Teramo	Abruzzo Molise	16.341
Portici	Campania Calabria	11.515
Foggia	Puglia Basilicata	11.000
Palermo	Sicilia	13.073
Sassari	Sardegna	14.086
	Totale . . .	180.000

99A1781

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Seconda fase ammissione a finanziamento di un progetto della regione Veneto compreso nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450. Opere prioritarie. (Deliberazione n. 147/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il riordino delle competenze attribuite a questo comitato dal predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997 che prevede il trasferimento alle amministrazioni competenti per materia dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo comitato, mediante l'adozione di apposito provvedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e del personale;

Vista la propria deliberazione del 6 maggio 1998 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998 - di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997;

Visto, in particolare, il programma di cui all'allegata tabella *A* della predetta deliberazione che indica le opere ritenute prioritarie per l'ammontare di L. 576.908.582.000;

Vista l'istanza presentata, seguendo la procedura attualmente in vigore, dalla regione Veneto per il finanziamento del progetto relativo al completamento, ristrutturazione ed ampliamento della piastra servizi dell'ospedale S. Donà di Piave (Venezia), compreso nel citato elenco;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della sanità con nota n. 100/SCPS/6.14486 del 18 dicembre 1998;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, richiamata in premessa, è ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla regione Veneto - ASL 10 Veneto orientale - relativo al completamento, ristrutturazione ed ampliamento della piastra servizi dell'ospedale S. Donà di Piave (Venezia), per l'importo di lire 9.025 milioni, al netto della quota a carico della regione.

Restano a carico della regione Veneto eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il Comitato interministeriale per la programmazione economica della regolare attuazione della presente deliberazione.

Le regione Veneto provvederà all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori inerenti il sopraindicato intervento entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 1º marzo 1999
Registro n. 1, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 217

99A1784

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Seconda fase modifica dell'elenco delle opere prioritarie della regione Marche di cui al programma specifico per l'utilizzo delle risorse previste dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450. (Deliberazione n. 148/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988,

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della program-

mazione economica, nonché il riordino delle competenze attribuite a questo comitato dal predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997 che prevede il trasferimento dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo comitato alle amministrazioni competenti per materia, mediante l'adozione di apposito provvedimento;

Vista la propria deliberazione n. 53 del 6 maggio 1998 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 168 del 21 luglio 1998 - che ha approvato il programma specifico, per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile per gli anni 1998 e 1999 dalla sopracitata legge n. 450/1997;

Vista, in particolare, la tabella *A,* allegata alla predetta deliberazione, contenente l'elenco delle opere prioritarie per l'importo di L. 1.576.908.582.000;

Vista la richiesta dell'11 settembre 1998 presentata dalla regione Marche di modifica al predetto elenco relativamente ai propri interventi il cui costo a carico dello Stato ammonta a L. 69.013.500.000;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2103 del 7 settembre 1998, concernente il riallineamento della seconda fase del programma di edilizia sanitaria relativo agli anni 1998-1999, con la quale sono stati ridefiniti i criteri per identificare le opere prioritarie e apportare variazioni all'elenco in questione;

Tenuto conto che il costo, a valere sulle disponibilità previste, a suo tempo definito per la realizzazione degli interventi non è sufficiente a garantire il completamento definitivo di tutte le opere o di stralci funzionali delle stesse;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della sanità con nota n. 100/SCPS/VI.198.MIN del 18 novembre 1998;

Considerato che tale variazione non modifica l'importo di L. 69.013.500.000 assegnato alla regione per la realizzazione degli interventi prioritari;

Tenuto conto che la variazione richiesta dalla regione prevede:

1) l'eliminazione, in questa fase di attuazione del programma, dal sopracitato elenco dei seguenti interventi:

completamento dell'Ospedale di Fermo (Ascoli Piceno);

completamento della R.S.A. di Macerata Feltria (Pesaro);

completamento del poliambulatorio di Civitanova Marche (Macerata);

realizzazione della R.S.A. per disabili di Osimo (Ancona);

2) la destinazione delle risorse relative ai predetti interventi ad altre opere previste nel medesimo elenco al fine di adeguarne opportunamente gli importi;

3) la traslazione dei seguenti interventi dalla tabella contenente le opere prioritarie alla tabella relativa alla quota della sicurezza:

completamento dell'Ospedale di Macerata;

«progetto oncologia» nell'Ospedale di Ascoli Piceno.

Ritenuto di dover procedere alla modifica della tabella *A* allegata alla sopracitata deliberazione del 6 maggio 1998 per la parte relativa agli interventi della regione Marche;

Delibera:

1) È approvato il seguente elenco delle opere prioritarie della regione Marche che modifica e sostituisce quello di cui alla tabella *A* allegata alla deliberazione n. 53 del 6 maggio 1998 richiamata in premessa:

Localizzazione	Intervento	Finanziamento a carico dello Stato(1)
Camerino (MC)	Completamento nuovo ospedale (autorizzato con decreto ministeriale emergenza sisma)	26.371.500
Fabriano (AN)	Ampliamento e ristrutturazione ospedale (autorizzato con decreto ministeriale emergenza sisma)	8.075.000
Civitanova Marche (MC)	Completamento ospedale	3.798.000
Novafeltria (PS)	Completamento R.S.A per anziani	2.709.000
S. Angelo in Vado (PS)	Completamento R.S.A. per anziani	1.096.000
Sassoferrato (AN)	Realizzazione R.S.A. per anziani .	3.325.000
Matelica (MC)	Realizzazione R.S.A. per anziani .	1.402.000
Camerino (MC)	Realizzazione Poliambulatorio ...	1.140.000
Fano (PS)	Completamento Distretto	171.000
Mondavio (PS)	Completamento R.S.A. per anziani	608.000
Arcevia (AN)	Completamento R.S.A. per anziani	380.000
Montemarciano (AN)	Completamento R.S.A. per anziani	3.258.000
Petritoli (AP)	Completamento R.S.A. per anziani	2.703.000
Ancona	Adeguamento funzionale dell'azienda ospedaliera Lancisi	6.602.000
Ancona	Ammodernamento tecnologico dell'azienda ospedaliera Lancisi	950.000
	Rete regionale emergenza sanitaria	6.425.000
	Totale Marche . . .	69.013.500

(1) Al netto della quota del 5% a carico della regione.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, previsto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 richiamato in premessa, di devoluzione delle competenze attualmente attribuite a questo comitato, la regione Marche inoltrerà la richiesta di finanziamento dei sopradescritti progetti secondo l'attuale procedura, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

3. Decorso, senza giustificato motivo, il termine di sei mesi, le somme relative ai finanziamenti destinati ai predetti progetti non richiesti dalla regione Marche saranno revocate e riassegnate con un successivo provvedimento, su proposta del Ministro della sanità.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 1999
Registro n. 1, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 214

99A1783

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Ammissione a finanziamento di progetti del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS - Legge 5 giugno 1990, n. 135. (Deliberazione n. 149/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma - per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge 492/1993 che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto legge 1º dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AlDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995, modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al Comitato interministeriale per la programmazione economica delle istanze dei relativi finanziamenti;

Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, è decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto legislativo n. 478/1996;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente la disciplina delle modalità di ridestinazione dei finanziamenti residui alla data del 31 agosto 1996, secondo le modalità stabilite dall'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per gli interventi di edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica nonché per il riordino delle competenze di questo comitato, a norma del predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, in base al quale è previsto che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo comitato siano trasferiti alle amministrazioni competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già oggetto delle deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 - e 30 luglio 1991;

Vista la propria deliberazione n. 55 del 6 maggio l998 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998 - con la quale si è provveduto alla ridestinazione dei finanziamenti residui relativi al programma AIDS, pari a L. 464.668.231.592, assegnando alle regioni interessate la somma complessiva di L. 270.861.646.433 sulla base degli interventi individuati ed accantonando la somma residua di L. 193.806.585.159 in attesa di ulteriori verifiche istruttorie da parte del Ministero della sanità;

Considerato che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione prevista dal sopracitato decreto legislativo n. 430/1997, le amministrazioni

interessate presentano a questo comitato, nell'ambito della predetta somma di L. 270.861.646.433, le relative richieste di finanziamento, secondo l'attuale procedura;

Viste le istanze presentate dalla regione Veneto e dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù, concernenti, rispettivamente, l'ammissione a finanziamento del progetto relativo al completamento del nuovo gruppo operatorio e rianimazione dell'ospedale di Castelfranco Veneto (Treviso) e del progetto relativo all'acquisto attrezzature per potenziamento del laboratorio di virologia presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma;

Visti i pareri del Ministero della sanità in data 18 dicembre 1998;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'articolo 7, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Regioni/Enti	Mutuo a carico dello Stato
Veneto: completamento del nuovo gruppo operatorio e rianimazione dell'Ospedale di Castelfranco Veneto (Treviso)	1.500.000.000
Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: acquisto attrezzature per potenziamento dei laboratori	300.000.000

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il Comitato interministeriale per la programmazione economica della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 1º marzo 1999
Registro n. 1, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 216

99A1782

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 1º febbraio 1999, n. **10/99.**

Disciplina legale dell'orario di lavoro in generale. Nuove disposizioni in tema di ricorso al lavoro straordinario da parte delle imprese industriali. (Art. 13 della legge n. 196/1997; legge n. 409/1998).

Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro

Alle direzioni regionali del lavoro - Settore ispezione

Alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio ispezione

Alla regione siciliana - Assessorato lavoro e previdenza sociale - Ispettorato del lavoro

Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro

Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro

Al servizio ispettivo

Al servizio controllo interno

1. *Disciplina legale dell'orario di lavoro in generale.*

La disciplina legale in materia di orario di lavoro nelle imprese industriali, commerciali di qualsiasi natura nonché nelle aziende artigiane ed agricole, già contenuta in vari provvedimenti normativi che risalgono al 1923 (regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692; regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955; regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956; regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957; regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657) è stata negli ultimi anni, e precisamente con le leggi n. 549 del 28 dicembre 1995 (art. 2, commi 18, 19 e 21) e n. 196 del 24 giugno 1997 (art. 13) notevolmente modificata, sia per renderla più confacente alle nuove, diverse e più complesse esigenze tecnico-produttive delle imprese, sia per una più consistente tutela dei lavoratori.

Le modifiche introdotte con legge n. 549 del 1995 hanno interessato essenzialmente gli aspetti contributivi connessi con lo svolgimento del lavoro straordinario ed erano finalizzate — come ha avuto modo di precisare questo Ministero con circolare n. 100/96 — a disincentivare il ricorso al lavoro straordinario, con la previsione di maggiori oneri a carico delle aziende.

La legge n. 196 del 1997 (art. 13) ha, invece, inciso, in modo sostanziale sugli aspetti relativi alla tutela dei regimi di lavoro, recependo da un lato le esigenze di maggiore flessibilità «*in subiecta materia*», avvertite e prospettate sia dai datori di lavoro che dai lavoratori (tempo parziale ed incentivi contributivi; estensione del part-time nel settore agricolo; incentivi alla riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro) ed introducendo, allo stesso tempo, un nuovo limite alla durata

dell'orario di lavoro settimanale. L'ormai inattuale limite delle 48 ore settimanali è stato abbassato a 40 e, di conseguenza, si è fatto coincidere la nozione di lavoro straordinario (a partire dalla 41ª ora) con quella prevista dalla legge n. 549/1995, sulla contribuzione aggiuntiva.

2. *Campo di applicazione della nuova disciplina.*

Alla luce delle modifiche apportate dall'art. 13, della legge del 1997, erano sorti problemi interpretativi, che questo Ministero ha affrontato e definito con circolare n. 125 del 1997, facendo osservare che:

il disposto di cui al sopracitato art. 13, riguardava il medesimo campo di applicazione individuato agli articoli 1, 4 e 6, della normativa del 1923, con la conseguenza che deve ritenersi escluso dall'obbligo di osservanza del nuovo limite di orario normale settimanale, il lavoro a bordo delle navi, negli uffici e nei servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, ecc.;

che rimangono in vigore la nozione di lavoro effettivo, nonché le deroghe espresse nell'art. 3 del regio decreto-legge n. 692, e nell'art. 5, del regio decreto n. 1955 del 1923;

che alla riduzione dell'orario a 40 ore settimanali consegue l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'orario legale a partire dal superamento di questa soglia, fermo restando sul versante contributivo quanto già previsto dall'art. 2, della legge n. 549 del 1995.

Da quest'ultima considerazione discende, come del resto già questo stesso Ministero ha avuto modo di precisare, con lettera circolare prot. VII/468/CX del 13 luglio 1998, che le ore di straordinario previste dall'art. 5, del regio decreto-legge n. 692 del 1923, vanno ad aggiungersi alle 40 ore settimanali, per cui il limite massimo della prestazione di lavoro è, allo stato attuale, di 52 ore settimanali.

3. *Nuove disposizioni in materia di lavoro straordinario nelle imprese industriali.*

In attesa di ridefinire in modo organico, anche in ottemperanza alla direttiva 93/104 dell'Unione europea, la complessa normativa in materia di tempo di lavoro, con l'art. 13, legge n. 196/1997 si è anche provveduto a prorogare la disciplina in tema di ricorso al lavoro straordinario da parte delle imprese industriali, così come prevista dall'art. 5-*bis,* del regio decreto-legge n. 692/1923.

Detta disciplina, ulteriormente prorogata prima con la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, con il decreto-legge n. 248 del 1998, e stata poi decisamente innovata, sempre in attesa della programmata definitiva regolamentazione dell'istituto dell'orario di lavoro, con il decreto-legge n. 335 del 29 settembre 1998, che, nei contenuti, ha recepito parzialmente quanto già concordato sul tema specifico in sede sindacale con l'Accordo interconfederale del 12 novembre 1997.

Quest'ultimo decreto, che è stato peraltro notevolmente modificato con la legge di conversione n. 409 del 27 novembre 1998, ha ora sostituito integralmente l'art. 5-*bis,* del regio decreto-legge n. 692/1923, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079.

La legge n. 409/1998 che contiene, pertanto, il nuovo testo dell'art. 5-*bis,* sopra richiamato, innova completamente, solo per le imprese industriali, le modalità per il ricorso al lavoro straordinario. Non si riferisce, quindi, alle aziende agricole, a quelle commerciali, artigiane, del credito e dell'assicurazione, per le quali continua a trovare applicazione la normativa del 1923 modificata dall'art. 13, della legge n. 196/1997, secondo le osservazioni sopra indicate.

A tale proposito, la nuova disciplina, dispone il rispetto di un periodo massimo di ricorso al lavoro straordinario, che non potrà superare, in assenza di disciplina collettiva, il limite di 250 ore annue e 80 ore trimestrali. Più in particolare, i nuovi limiti legali sopra richiamati, entro cui deve essere contenuto il lavoro straordinario, operano esclusivamente nel caso in cui manchi una disciplina collettiva, la quale preveda tetti orari superiori o inferiori a quelli legislativamente stabiliti, oppure individui casi o ipotesi specifici in cui possa essere espletato lavoro straordinario, sempre nel rispetto del principio di «contenimento» introdotto dall'art. 1, comma 2, significando, peraltro, che i contratti integrativi dovranno rispettare i tetti eventualmente fissati dalla contrattazione nazionale.

Il comma 3, dell'art. 1, della legge n. 409/1998 prevede, altresì ulteriori ipotesi nelle quali si può ricorrere al lavoro straordinario al di là dei limiti quantitativi indicati in precedenza e fatte sempre salve le diverse previsioni della contrattazione collettiva. Si tratta, cioè, di fattispecie oggettive che, per loro natura, non possono essere assoggettate a limiti orari predeterminati.

La norma prevede infatti, che lo straordinario «è inoltre ammesso» in relazione a:

a) «casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori»: trattasi delle ipotesi che secondo il vecchio testo dell'art. 5-*bis* (comma 1) legittimavano il ricorso al lavoro straordinario oltre le 48 ore settimanali. Tale esecuzione per essere consentita, deve però essere giustificata oltreché da esigenze di carattere eccezionale, dall'impossibilità, per l'impresa, di farvi fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori. Quest'ultima condizione riveste importanza primaria e determinante, nel senso che la sua mancanza porta al divieto della esecuzione del lavoro straordinario; infatti, le maggiori esigenze tecnico produttive dell'azienda potranno in tal caso essere egualmente soddisfatte con l'osservanza dell'orario normale ove l'azienda stessa provveda all'assunzione di altro personale;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro ad orario normale costituisce un pericolo o un danno alle persone o alla produzione (es. cambio turno): trattasi delle ipotesi per le quali l'art. 7

del regio decreto-legge n. 692/1923 e l'art. 11, del regio decreto n. 1955/1923 già consentono il superamento del limite dell'orario normale;

c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile alle rappresentanze sindacali in azienda.

Oltre agli eventi sopra indicati, il ricorso al lavoro straordinario potrà avvenire anche in presenza di altri eventi particolari individuati dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

4. *Obblighi di comunicazione.*

a) La nuova normativa relativa a detto settore prevede, pertanto, l'obbligo di informazione, entro il termine di 24 ore dall'inizio delle prestazioni di lavoro straordinario in caso di superamento delle 45 ore settimanali, alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, cui spetta la vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nel decreto stesso.

Nel caso in cui la durata di detto termine coincida con un giorno festivo, ovvero una giornata non lavorativa, il termine delle 24 ore deve intendersi prorogato al successivo primo giorno lavorativo.

È da precisare che, al di là della comunicazione, il regime di straordinario è determinato, come già del resto in precedenza si è avuto modo di far rilevare, dal superamento delle 40 ore settimanali. Invece, nei casi in cui i contratti riferiscono l'orario normale alla durata media delle prestazioni in un periodo plurisettimanale, i termini e le modalità per la comunicazione verranno stabiliti con apposito decreto, da emanarsi entro il 28 febbraio 1999.

Allo scopo di consentire all'organo ispettivo di espletare in modo proficuo la vigilanza ad esso demandata appare evidente che la comunicazione dovrà contenere tutti gli elementi utili che consentano, indipendentemente da una verifica *in loco*, di rilevare il rispetto di quanto previsto dalla normativa; l'obbligo consisterà, quindi, nella sola indicazione del numero dei lavoratori che hanno superato la 45ª ora. In caso di comunicazioni carenti, l'organo ispettivo potrà avvalersi dei poteri conferitigli dall'art. 4, della legge n. 628 del 1961, che, come è noto, gli attribuisce la facoltà di chiedere notizie concernenti l'applicazione degli istituti di legislazione sociale.

b) Indipendentemente dalla durata delle prestazioni straordinarie effettuate ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 3, della norma in considerazione, il datore di lavoro deve dare comunicazione entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5. *Sistema sanzionatorio.*

Il comma 4, dell'art. 1, della legge n. 409/1998 indica le sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme in argomento, stabilite in misura variabile (gli importi sono stati maggiorati in sede di conversione del decreto n. 335/1998) dalle 100.000 alle 300.000 lire per ogni singolo lavoratore utilizzato in lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Operativamente, è da ritenersi che si ricorrerà all'applicazione delle suddette sanzioni allorché il datore di lavoro:

a) in assenza di disciplina contrattuale:

abbia fatto superare il limite delle 80 ore di prestazioni straordinarie nel corso di ciascun trimestre solare;

abbia fatto superare il limite delle 250 ore di prestazioni straordinarie nel corso di ciascun anno solare;

b) in presenza di disciplina contrattuale, con limiti superiori a quelli legali:

abbia fatto superare i limiti stabiliti dalla normativa contrattuale;

c) in presenza di disciplina contrattuale, con limiti inferiori a quelli legali:

abbia fatto superare i limiti legali;

d) in presenza di disciplina contrattuale che preveda casi o ipotesi di espletamento di lavoro straordinario:

abbia fatto superare il limite delle 80 ore trimestrali, ovvero delle 250 ore annuali di prestazioni di lavoro straordinario, al di fuori dei casi o ipotesi previsti dalla contrattazione stessa;

e) abbia fatto eseguire il lavoro straordinario al di fuori delle previsioni di cui all'art. 1, comma 3.

La sanzione, articolata fra un minimo ed un massimo e proporzionata al solo numero dei lavoratori interessati alla violazione, risulta strutturata in modo sostanzialmente diverso da quello in precedenza applicabile (art. 2, decreto legislativo n. 758 del 1994) e, comunque, non desta dubbi interpretativi circa l'ammontare dell'importo pagabile in misura ridotta (L. 100.000), risultando infatti agevole l'applicazione della procedura prevista dall'art. 16, della legge n. 689/1981.

Le sanzioni amministrative di cui sopra si applicano unicamente alle imprese industriali, cui è riferito il novellato art. 5-*bis,* del regio decreto-legge n. 692 del 1923. Per gli altri settori di lavoro, regolamentati dalla disciplina di cui all'art. 5, del regio decreto-legge n. 692/1923 (come modificato dall'art. 13, della legge n. 196 del 1997) che consente, in aggiunta all'orario normale massimo, un periodo di lavoro straordinario che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, troveranno invece applicazione le sanzioni previste dall'art. 3, del decreto legislativo n. 758/1994, che ha sostituito l'art. 9, del regio decreto-legge n. 692/1923, nonché quelle contemplate dall'art. 17, lettere *b)* e *c)* del regolamento di cui al regio decreto n. 1955 del 1923, come novellato dall'art. 4, del decreto legislativo n. 758/1994.

Si fa comunque presente che, non avendo l'art. 13 della legge n. 196 del 1997, nel modificare il precetto di cui all'art. 1, del regio decreto-legge n. 692/1923 (orario

massimo normale settimanale da 48 a 40 ore) richiamato le sanzioni previste dal suddetto decreto, questo Ministero non mancherà di interessare il Ministero di grazia e giustizia al fine di acquisire il parere in ordine all'applicabilità, in caso di violazione della nuova normativa in materia di orario di lavoro, di sanzioni che erano state espressamente stabilite a tutela di un precetto diversamente formulato.

Infine, per quanto riguarda la mancata o ritardata comunicazione del ricorso al lavoro straordinario, eccedente la 45ª ora, alla Direzione provinciale del lavoro, non sussistendo più la disposizione speciale disciplinata dall'abrogato art. 5-*bis,* troverà applicazione la norma più generale prevista dall'art. 9, del regio decreto-legge 692/1923, sostituita a sua volta, dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 758/1994.

Si fa, pertanto, riserva di impartire eventuali ulteriori direttive relative ai riflessi operativi della questione rappresentata.

6. *Destinazioni delle sanzioni amministrative.*

In merito alla destinazione delle sanzioni amministrative in questione, per effetto della depenalizzazione operata ai sensi del decreto legislativo n. 758/1994, si rinvia al telex prot. VII/2/381 del 24 aprile 1995, con il quale è stato stabilito che le sanzioni amministrative per violazioni depenalizzate ex decreto legislativo n. 758/1994 devono essere destinate all'Erario - capo VIII capitolo 2301. Pertanto, conformemente a quanto disposto con circolare del Servizio centrale I.L. n. 53 del 3 febbraio 1998, il codice tributo da attribuire alle sanzioni in questione è il 741T, attraverso il quale le stesse vengono riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236. Tali somme, per espressa previsione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 409/1998, sono finalizzate «al finanziamento delle misure di riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive previste dall'art. 13, della legge n. 196/1997, allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro ed il ricorso al part-time».

La presente circolare, considerata la rilevanza che riveste a livello nazionale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il Ministro: BASSOLINO

99A1785

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 marzo 1999

Dollaro USA	1,0891
Yen giapponese	131,00
Dracma greca	321,60
Corona danese	7,4327
Corona svedese	8,8310
Sterlina	0,6694
Corona norvegese	8,5010
Corona ceca	37,833
Lira cipriota	0,57964
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,87
Zloty polacco	4,3050
Tallero sloveno	190,1390
Franco svizzero	1,5972
Dollaro canadese	1,6586
Dollaro australiano	1,7144
Dollaro neozelandese	2,0368
Rand sudafricano	6,6898

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1893

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Acireale e del Carnevale di Cento 1999. (Estrazione del 7 marzo 1999).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Acireale e del Carnevale di Cento, avvenuta in Roma il 7 marzo 1999:

Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie Q n. 30848 di lire 3 miliardi abbinato al carro allegorico «American Sexygate Show» - Carnevale di Viareggio;

2) Biglietto serie F n. 07518 di lire 500 milioni abbinato al cavaliere «Mele Antonello» - Sartiglia di Oristano;

3) Biglietto serie L n. 57502 di lire 200 milioni abbinato al carro allegorico «Paradiso Perduto» - Carnevale di Acireale;

4) Biglietto serie G n. 73534 di lire 100 milioni abbinato al carro allegorico «I Ragazzi del Guercino» - Carnevale di Cento.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie Q 30848 L. 3.000.000;

2) Biglietto serie F 07518 L. 2.000.000;

3) Biglietto serie L 57502 L. 1.000.000;

4) Biglietto serie G 73534 L. 500.000.

99A1851

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25426 del 9 dicembre 1998, in ottemperanza alla decisione n. 1386/96 reg. ord. e n. 2163/96 reg. gen. ric. del TAR Campania, sezione di Salerno, è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Pisano & C., con sede in Salerno e unità di Salerno per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 167 unità, su un organico complessivo di 167 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Pisano, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

La concessione del trattamento di integrazione salariale, disposta con il presente decreto, sarà revocata qualora la decisione nel merito della controversia, in qualunque grado, dovesse avere esito faorevole per l'amministrazione resistente.

Con decreto ministeriale n. 25432 del 9 dicembre 1998, è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1º gennaio 1994 al 31 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italbox, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 49 unità, su un organico complessivo di 54 unità.

Annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 15094 del 30 maggio 1994 limitatamente al periodo dal 1º giugno 1994-30 giugno 1994, e il decreto direttoriale n. 17640 del 16 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italbox, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25433 del 9 dicembre 1998, è autorizzata, limitatamente al periodo dal 10 agosto 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta istituto prov. vigilanza «La Ronda» di Pier Giulio Petrone, con sede in Potenza, unità di Baragiano (Potenza), Lagonegro (Potenza), Matera-Tricarico (Matera), Potenza, Senise (Potenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 340 unità, su un organico complessivo di 355 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto prov. vigilanza «La Ronda» di Pier Giulio Petrone, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25434 del 9 dicembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1º febbraio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sar, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Origgio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 78 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sar , a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25435 del 9 dicembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1º settembre 1998 al 31 agosto 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remo Verga, con sede in Milano e unità di Omate di Agrate Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unità, di cui 2 dipendenti part-time da 20 ore medie settimanali a 16 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remo Verga, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25442 del 16 dicembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1º giugno 1998 al 31 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, con sede in Bari e unità di Bari (cantieri in tutta la Puglia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 102 unità, su un organico complessivo di 254 unità.

Il presente decreto annulla e sostistuisce il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, n. 25238.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto n. 25443 del 16 dicembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1º maggio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Benevento per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 125 unità, su un organico complessivo di 2.088 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto n. 25444 del 16 dicembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1º novembre 1996 al 31 ottobre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1994, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1994, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Avellino per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 101 unità, su un organico complessivo di 2.160 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto n. 25445 del 16 dicembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 16 febbraio 1998 al 15 febbraio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1994, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1994, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio e Canipificio, con sede in Milano e unità di Frattamaggiore (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 598 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio e Canipificio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25486 del 18 dicembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agenzia Defendini, con sede in Torino e unità di Torino per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 159 unità, per gli addetti al recapito e da 40 a 35 per gli impiegati, quadri reparto affrancatura, carriere su un organico complessivo di 165 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agenzia Defendini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25487 del 18 dicembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 29 settembre 1997 al 28 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valli & Valli, con sede in Renate (Milano) e unità di Renate (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 148 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valli & Valli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25488 del 18 dicembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1º settembre 1998 al 28 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfi, con sede in Casalnoceto (Alessandria) e unità di Ovada (Alessandria) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, di cui 7 unità in contratto part-time da 40 a 24 ore i quali applicheranno una riduzione del 46 pari a 13 ore; 1 unità di contratto part-time da 40 a 20 ore che applicherà una riduzione del 42 pari a 11 ore ed 1 unità in contratto part-time da 40 a 24 ore che applicherà una riduzione del 25 pari a 18 ore; su un organico complessivo di 380 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25489 del 18 dicembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1997 al 6 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale italiana, con sede in Milano e unità di Milano per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 46 unità giornalisti, su un organico complessivo di 79 unità giornalisti.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1997, n. 23643.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale italiana, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1974, n. 451, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei Conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 25490 del 18 dicembre 1998:

è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 435 ore di lavoro, corrispondenti a 65 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori su un organico di 21 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Fano (Pesaro) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 339 ore di lavoro, articolata mediante una riduzione di orario di ogni singola settimana pari a 7 ore settimanali, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori su un organico di 16 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 261 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 21 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Fano (Pesaro) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 203 ore, articolata mediante una riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 4 ore settimali e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su un organico di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25491 del 18 dicembre 1998:

è autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Reggio Calabria per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 369 ore di lavoro, corrispondenti a 56 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori su un organico di 34 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti occupati a tempo parziale dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Reggio Calabria per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 222 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 34 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Nicastro (Cosenza) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 597 ore articolata mediante una riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 11,50 ore settimanali nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 27 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Nicastro (Cosenza) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 378 ore, articolata mediante una riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 7,3 ore settimanali riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori, su un organico di 27 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Crotone per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 649 ore di lavoro, corrispondenti a 98 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 18 lavoratori su un organico di 22 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Crotone per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo

sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 389 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 4 lavoratori, su un organico di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25492 del 18 dicembre 1998:

è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Novara per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 208 ore di lavoro, corrispondenti a 32 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori su un organico di 28 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Novara per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 104 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 4 lavoratori, su un organico di 28 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Domodossola (Novara) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 387 ore di lavoro, corrispondenti a 59 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 23 lavoratori, su un organico di 33 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Domodossola (Novara) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 233 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 33 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Biella per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 518 ore di lavoro, corrispondenti a 78 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori su un organico di 26 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Biella per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 311 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori su un organico di 26 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Cuneo per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 250 ore di lavoro, corrispondenti a 38 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori su un organico di 30 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Cuneo per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 150 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori su un organico di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto - a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25493 del 18 dicembre 1998:

è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano unità di Novara per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 100 ore di lavoro, corrispondenti a 15 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori su un organico di 26 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Novara per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 50 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 4 lavoratori, su un organico di 26 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occu-

pati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Domodossola (Novara) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 387 ore di lavoro, corrispondenti a 59 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 23 lavoratori, su un organico di 32 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Domodossola (Novara) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 232 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 32 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Biella per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 368 ore di lavoro, corrispondenti a 56 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori su un organico di 25 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Biella per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 221 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori su un organico di 25 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Cuneo per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 210 ore di lavoro, corrispondenti a 32 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative nei confronti di un massimo di 14 lavoratori su un organico di 29 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Cuneo per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 126 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori su un organico di 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registo n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25494 del 18 dicembre 1998:

è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Trento per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 231 ore di lavoro, corrispondenti a 35 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori su un organico di 23 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Trento per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 125 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 23 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25495 del 18 dicembre 1998:

è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Ravenna per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 386 ore di lavoro, corrispondenti a 58 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori su un organico di 33 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Ravenna per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 232 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 24159 del 24 febbraio 1998 limitatamente all'art.1.

Con decreto ministeriale n. 25496 del 18 dicembre 1998:

è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occu-

pati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Ravenna per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 234 ore di lavoro, corrispondenti a 36 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori su un organico di 30 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 1º dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Ravenna per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 141 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 24160 del 24 febbraio 1998 limitatamente all'art. 1.

Con decreto ministeriale n. 25497 del 18 dicembre 1998:

è autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Brindisi per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 808 ore di lavoro, corrispondenti a 121 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori su un organico di 34 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Brindisi per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 475 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 34 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto - a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 24163 del 24 febbraio 1998 limitatamente all'art. 2.

Con decreto ministeriale n. 25498 del 18 dicembre 1998:

è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Oristano per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 285 ore di lavoro, corrispondenti a 43 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori su un organico di 30 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Oristano per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 171 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 24165 del 24 febbraio 1998 limitatamente all'art. 5.

Con decreto ministeriale n. 25511 del 24 dicembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 5 maggio 1998 al 4 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasformazioni Tessili, con sede in Torino e unità di Moncalvo (Asti) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 53 unità, su un organico complessivo di 53 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasformazioni Tessili, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25512 del 24 dicembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 25 novembre 1996 al 24 novembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestione servizi avanzati, con sede in Palermo e unità di Palermo per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, di cui 2 da 25 a 20 ore part-time su un organico complessivo di 32 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 novembre 1997, n. 23746.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni servizi avanzati, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25513 del 24 dicembre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista

dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val Vibrata Manifatture, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e unità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 135 unità, di cui 2 da 40 e 30 ore medie settimanali su un organico complessivo di 142 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1998, n. 25384.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val Vibrata Manifatture, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

99A1474-99A1475

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sovana» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Esaminata la domanda presentata dai comuni di Pitigliano, Sorano, Manciano, dalla Comunità montana Colline del Fiora, dalla Conf.ne naz.le Coltivatori diretti, dall'Unione provinciale agricoltori, e dalla Confederaz. italiana agricoltori - fatta propria dall'Amministrazione provinciale di Grosseto, e correlata dal parere favorevole della regione Toscana - intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Sovana»;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernenti la domanda predetta, tenutasi a Sovana (Grosseto), il 20 maggio 1998, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 21 gennaio 1999, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta, dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 462 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di riconoscimento
della denominazione di origine controllata «Sovana»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sovana» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, rosso superiore, rosso riserva e rosato.

Per le prime tre tipologie, in luogo della indicazione rosso, è consentita, quando ricorrono i requisiti di cui al successivo articolo, la menzione dei seguenti vitigni:

Sangiovese, Aleatico, Cabernet Sauvignon, Merlot.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Sovana» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

vini rosso, rosso superiore e rosato (senza la specificazione di vitigno): Sangiovese: almeno il 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto e prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 fino ad un massimo del 50%.

I vini a D.O.C. «Sovana» rosso superiore con la menzione di uno dei seguenti vitigni:

Sangiovese, Aleatico, Cabernet Sauvignon, Merlot, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fmo a un massimo del 15%, le uve dei vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Sovana» è collocata all'interno della provincia di Grosseto e comprende per intero i comuni di Pitigliano, Sorano e parte del comune di Manciano.

La delimitazione inizia: a nord dall'incrocio dei comuni di Sorano, Semproniano e Manciano, prosegue a ovest lungo il limite comunale di Manciano fino alla strada provinciale della Follonata. Scende a sud inoltrandosi nel comune di Manciano, per la vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa località la linea di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad incontrare nuovamente la strada provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso fino a quota 191, continua a sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa la strada statale n. 323, continua, deviando a sud-ovest, lungo la vecchia strada Dogana e raggiunge la fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del fosso Vivavio. Prosegue a sud lungo il corso del fiume Albegna fino all'intersecazione con la strada di bonifica n. 17. Segue detta strada passante per case del Lasco, prosegue poi per la strada di bonifica n. 19 che passa per case Pinzuti, per Casalnuovo e Case Poggio Lepraio (quota 39). La delimitazione segue sulla strada statale n. 74 fino alla località Sgrillozzo e si innesta nella strada provinciale della Vallerana, proseguendo verso sud-est fino a raggiungere il confine fra il comune di Manciano e il comune di Capalbio. Prosegue a nord lungo il confine comunale di Manciano, Pitigliano e Sorano per ricongiungersi al punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini denominazione di origine controllata «Sovana» devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.

La densità dell'impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 3.300 piante per ettaro.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli in uso nella zona.

È vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

Tipologia «Sovana»	Produzione uva tonnellate/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
Rosso e rosato	11	10,50 vol.
Rosso superiore e rosso con la menzione del vitigno ..	9	11,50 vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sovana» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ed invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'intera provincia di Grosseto.

Qualora le uve dei vigneti esistenti in ambito aziendale vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1 è consentito destinare, tramite scelta vendemmiale, una parte delle uve alla produzione della tipologia «rosso» e della tipologia «rosato» purché risultino rispettati i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.

La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve a bacca rossa

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia	Resa vino/uva	Produz. massima vino/ha
Rosso e rosato	70%	77 hl
Rosso superiore e rosso con menzione del vitigno	70%	63 hl

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla D.O.C. per tutta la partita.

I vini rossi con le specificazioni del vitigno, che sono stati oggetto di invecchiamento in botte di legno, per un periodo non inferiore a 24 mesi, e di un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a 6 mesi, possono essere designati con la menzione «riserva».

I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale di 11,50 e senza la specificazione del vitigno, possono essere designati con la menzione «superiore».

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	*Data*
Rosato	1° gennaio (anno successivo alla vendemmia)
Rosso	1° marzo (anno successivo alla vendemmia)
Rosso superiore	1° giugno (anno successivo alla vendemmia)
Rosso Riserva	1° maggio (30 mesi dal 1° novembre anno vendemmia)

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Sovana» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Sovana» rosso:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: vinoso;

sapore: armonico ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Sovana» rosso superiore:

colore: rosso intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, intenso e caratteristico che si affina nel corso dell'invecchiamento;

sapore: corposo, armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l;

«Sovana» Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, talvolta con note prevalenti di ciliegia e viola;

sapore: asciutto, corposo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l;

«Sovana» Aleatico:

colore: rosso rubino acceso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: armonico ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui almeno 9,50 svolti;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

«Sovana» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con note speziate;

sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l;

«Sovana» Merlot:

colore: rosso con riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: tipico con note fruttate;

sapore: ampio e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Sovana» Rosato:

colore: rosato con riflessi rosso rubino;

odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;

sapore: armonioso, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l;

È facoltà del Ministero per le politiche agricole, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origini e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di origine controllata «Sovana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione qualificativa diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

In riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina, vigna e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

L'indicazione dell'annata di produzione è sempre obbligatoria per le tipologie «Superiore» e «Riserva».

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Sovana» possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 60 litri ad eccezione della tipologia «Rosso Superiore» e «Riserva» per i quali è consentita l'immissione al consumo in recipienti di vetro fino a cinque litri obbligatoriamente chiusi con tappo di sughero per ciò che concerne la presentazione.

Per la tappatura, di tutti i vini, è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca, se confezionati in recipienti di capacità di litri 0,750 e di litri 1,500.

Per tutti i vini i recipienti fino a litri 5 devono essere di vetro.

99A1786

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
E
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Premesso che:

l'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

l'art. 1, comma 25, della legge citata ha assegnato al Ministero delle comunicazioni il compito di svolgere le funzioni attribuite all'Autorità, salvo quelle proprie del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, fino all'entrata in funzione dell'Autorità medesima;

l'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249, ha adottato, in data 16 giugno 1998, i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale (in *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1998);

ai sensi della comma 13, dell'art. 1, della stessa legge l'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi del Ministero delle comunicazioni;

considerata l'esigenza di assicurare un ordinato passaggio delle funzioni dal Ministero all'Autorità, predisponendo rimedi atti ad evitare possibili soluzioni di continuità nell'espletamento dei compiti connessi alla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni ed all'ordinato svolgimento dei servizi di radiodiffusione;

preso atto delle perduranti necessità dovute ai tempi di completamento dell'iter procedimentale relativo al reperimento del personale dell'Autorità mediante selezioni, concorsi e comandi e della conseguente esigenza di graduare nel tempo tale passaggio di funzioni come stabilito nell'art. 37, del regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dall'Autorità;

ritenuto che tale gradualità possa essere realizzata distinguendo tra competenze che possono essere esercitate autonomamente dall'Autorità fin dalla data di pubblicazione dei regolamenti di cui all'art. 1, comma 9, della richiamata legge istitutiva; competenze che l'autorità sarà in grado di esercitare collaborando con le strutture centrali e periferiche del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 13, della stessa legge e, infine, competenze rispetto alle quali permane la supplenza del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 25, della predetta legge, in attesa dell'espletamento delle procedure di selezione del personale e dei concorsi pubblici, nella misura in cui essa si riveli necessaria;

ravvisata, pertanto, l'esigenza di definire ulteriormente il disciplinare l'attività di collaborazione sino al 30 giugno 1999;

ritenuto che, allo scopo, possano essere applicate le disposizioni degli articoli 11 e 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

considerata la necessità di prorogare l'accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 2 luglio 1998;

tra il Ministero delle comunicazioni, in persona del Ministro *pro-tempore* on. Salvatore Cardinale, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal consiglio dell'Autorità:

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione dei regolamenti di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997, sono esercitate dall'Autorità, le funzioni relative a:

1) elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze; verifica della sussistenza delle posizioni dominanti e adozione dei provvedimenti conseguenti nel settore radiotelevisivo;

2) implementazione delle misure di effettiva concorrenza e ricollocazione delle frequenze nel settore del radiomobile;

3) regolamentazione delle relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica della garanzia dei diritti di interconnessione da parte degli operatori, nel rispetto di criteri obiettivi e non discriminatori, anche con riferimento alle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione. Risoluzione delle controversie in materia di interconnessione. Promozione dell'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri paesi;

4) determinazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per determinare le condizioni e le tariffe dei servizi di telecomunicazioni;

5) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica dei costi delle singole prestazioni da parte di operatori di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato.

Individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e delle modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo;

6) determinazione, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta e in relazione all'evoluzione del mercato, dei criteri di definizione di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;

7) emanazione di direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta dei servizi recante l'indicazione di standard minimi;

8) assicurazione della più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, studio dell'evoluzione del settore dei singoli servizi, promozione delle iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione e la corretta competizione;

9) attivazione delle istruttorie, sviluppo delle procedure ed adozione delle conseguenti decisioni in materia di autorizzazioni e licenze;

10) istruttorie ed applicazione dei regimi sanzionatori, anche relativamente a funzioni assegnate e trasferite in attuazione di norme diverse dalla legge n. 249/1997.

Art. 3.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle attività proprie e di procedimenti comunque connessi all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente o delle altre funzioni alla stessa assegnate o trasferite in attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e della ulteriore normativa emanata in materia, può continuare a richiedere la collaborazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle comunicazioni, nell'ambito delle possibilità delle risorse organizzative, umane e finanziarie del Ministero e compatibilmente con gli adempimenti del Ministero stesso inerenti alle competenze istituzionali, ferma restando, all'Autorità, la competenza e la responsabilità dei processi decisionali e dei conseguenti provvedimenti, anche nei confronti dei terzi.

Art. 4.

1. L'Autorità formula richiesta scritta al Ministero in merito alle attività da espletare (raccolta di dati e di informazioni, istruttoria, accertamenti, indagini, proposte, schemi di atti e di provvedimenti), nonché ad ogni altra attività ritenuta utile.

2. Il Ministro, esaminata la richiesta, dispone l'assegnazione dell'affare all'ufficio o agli uffici competenti e ne dà comunicazione al presidente dell'Autorità.

3. L'Autorità definisce con gli organi del Ministero indicati dal Ministro le modalità attuative per la migliore trattazione dei procedimenti dandone, a tal fine, se del caso, notizia od informazione, anche sintetica, o per estratto, mediante pubblicazione.

Art. 5.

1. Il personale del Ministero opera alle dipendenze dell'organo di appartenenza, secondo la normativa in vigore e collabora funzionalmente con l'Autorità ai fini di quanto previsto dal precedente art. 4.

2. Il personale del Ministero, se necessario, può essere inviato in missione presso gli uffici dell'Autorità o presso altre sedi, fermo restando quanto disposto dal comma 1.

Art. 6

1. Il Ministero continua a trasmettere all'Autorità relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività richieste dall'Autorità sulla base dei decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro 24 gennaio 1994 e 5 settembre 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 98 del 29 aprile 1994 e n. 273 del 22 novembre 1995.

2. L'Autorità, verificata la regolarità della documentazione entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima provvede al versamento della somma dovuta all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Al presente accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti, in quanto compatibili.

Art. 8.

Per le funzioni relative alle materie diverse da quelle e indicate dall'art. 2 o rispetto alle quali non venga attivata la procedura di collaborazione di cui all'art. 3, permane, fino all'espletamento delle selezioni del personale e dei concorsi pubblici, di cui alla legge n. 249/1997, l'esercizio in supplenza del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 25, della stessa legge.

Art. 9.

La proroga dell'accordo del 2 luglio 1998, come modificato dal presente, ha efficacia fino al 30 giugno 1999.

Art. 10.

Le controversie in materia di esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Roma, 15 febbraio 1999

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
CHELI

99A1826

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, concernente i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile club d'Italia.

Con deliberazione adottata dal consiglio generale il 16 luglio 1997, ed approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, di concerto con il Ministero del tesoro, l'Automobile club d'Italia ha deliberato il seguente regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo che qui di seguito viene riportato:

Art.1 *(Fonti e finalità).*— 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 24 della legge n. 241/1990 e degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile club d'Italia.

Art.2 *(Documenti esclusi dal diritto di accesso).* — 1. L'Automobile club d'Italia garantisce a chiunque ne abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le sole eccezioni di cui al secondo comma del presente articolo, da porre in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese.

2. Sono sottratti al diritto di accesso, al di fuori del caso in cui quest'ultimo venga esercitato dallo stesso soggetto che ha formato o esibito l'atto, le seguenti categorie di documenti amministrativi:

a) i progetti di opere o di lavori presentati dai partecipanti ad un appalto-concorso indetto dall'ente;

b) i certificati medici contenenti notizie circa lo stato di salute di dipendenti o di terzi, comunque utilizzati dall'ente ai fini dell'espletamento della propria attività amministrativa;

c) la documentazione riguardante i pagamenti delle tasse automobilistiche effettuati da soggetti diversi dal richiedente.

Art.3 *(Differimento del diritto di accesso).*— 1. Allo scopo di evitare il verificarsi di gravi ostacoli o impedimenti all'esercizio dell'attività amministrativa, è in facoltà dell'Automobile club d'Italia differire l'accesso delle seguenti categorie di documenti amministrativi:

a) elaborati scritti svolti da candidati nel corso dell'espletamento delle prove di concorsi pubblici o interni indetti dall'ente, fino alla conclusione dei concorsi stessi;

b) offerte presentate da imprese, aziende e società nel corso dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e di servizi fino alla conclusione delle procedure stesse.

99A1787

Misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. (Deliberazione adottata dal consiglio generale nella riunione del 16 luglio 1997).

Art. 1 *(Fonti e finalità).* — 1. Il presente provvedimento disciplina, in attuazione dell'art. 22, comma 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, le misure organizzative idonee a garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 2 *(Rinvio).* — Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative previste dagli articoli seguenti, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 3 *(Modalità di compilazione delle richieste di accesso formale).* — Allo scopo di agevolare la presentazione delle richieste di accesso formale ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è messo a disposizione degli interessati, presso gli uffici dell'Automobile club d'Italia, un modulo prestampato, predisposto in conformità all'allegato schema esemplificativo.

Art. 4 *(Corrispettivi dovuti per l'estrazione di copie).* — 1. L'esame dei documenti amministrativi è gratuito.

2. Per l'estrazione di copie dei documenti amministrativi consultati è dovuto il corrispettivo di L. 200 a copia per ciascun foglio, a titolo di di rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'ente.

Detto corrispettivo potrà essere aggiornato con provvedimento del Presidente dell'ente.

3. Il rilascio di copie autenticate dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modificazioni, è subordinato, oltre che al pagamento dei diritti di cui al comma 2 del presente articolo, all'apposizione ed al contestuale annullamento da parte dell'Automobile club d'Italia delle prescritte marche da bollo, ove richieste, dovute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che dovranno essere fornite ai competenti uffici dell'ente a spese e cura dei richiedenti.

Art. 5. *(Ufficio per le relazioni con il pubblico).* — L'ufficio relazioni con il pubblico della direzione centrale sistemi informativi fornisce, a richiesta degli interessati, tutte le informazioni utili all'esercizio del diritto di accesso, con particolare riferimento alle notizie per l'individuazione dell'ufficio centrale o periferico nei cui confronti esercitarlo.

FAC-SIMILE DELL'ISTANZA DI ACCESSO FORMALE

(Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352)

Alla sede centrale dell'Automobile club d'Italia
Ufficio ....

oppure

All'ufficio provinciale dell'Automobile club d'Italia
di ....

OGGETTO: ....

Il sottoscritto (....),
nato a (.................................), residente in (................................),
via (..................................), munito di documento di identificazione
n. (............), chiede, in qualità di (....),
di prendere visione e/o estrarre copia, nei modi indicati da codesto Ufficio, dei seguenti documenti:

1) (....)
2) (....)
3) (....)

Allega l'unita documentazione atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Data ....

Firma ....

99A1788

COMITATO ECOLABEL-ECOAUDIT

Elenco dei laboratori abilitati ad eseguire l'accertamento tecnico preliminare indipendente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento 880/92/CEE.

Premessa:

I laboratori compresi nel seguente elenco hanno ottenuto dall'Ispettorato tecnico della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, il riconoscimento dell'idoneità tecnica ad eseguire prove valide come «controllo tecnico preliminare indipendente» su prodotti per i quali venga chiesta all'organismo competente la concessione del marchio europeo ecolabel di qualità ecologica.

A termini del regolamento comunitario 880/92/CEE, il marchio ecolabel può essere concesso esclusivamente ai gruppi di prodotti per i quali la commissione ha adottato con propria decisione specifici criteri di qualità ecologica e determinati metodi di prova: in linea con tale impostazione, l'accertamento dell'idoneità tecnica dei laboratori é stato condotto con riguardo al o ai gruppi di prodotti per cui il laboratorio ha dichiarato la propria competenza ad eseguire prove e si é riferito alle singole prove.

Ogni laboratorio, sia pure riconosciuto tecnicamente idoneo ad eseguire genericamente il controllo tecnico preliminare indipendente su un determinato gruppo di prodotti può non essere abilitato ad eseguire tutte le prove richieste a corredo delle domande di concessione dell'ecolabel.

In altri termini il riconoscimento d'idoneità tecnica rilasciato ad un laboratorio per un determinato gruppo di prodotti potrebbe non coprire tutte le prove che, in base alla decisione della Commissione europea, devono essere eseguite sui prodotti del gruppo ai fini della concessione del marchio ecolabel.

Il dettaglio delle prove per la cui esecuzione i singoli laboratori sono stati riconosciuti tecnicamente idonei può essere richiesto:

ai laboratori stessi che, a termini del punto 7 della norma UNI CEI EN 45001 sono tenuti a dichiarare le prestazioni di prova per cui sono accreditati;

al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico, via Molise, 2 - cap 00187 Roma, tel. (06) 4705.3069/2669; fax (06) 4788.7748 - e-mail: ispettorato-tecnico@minindustria.it;

al Comitato per l'Ecolbel-Ecoaudit c/o ANPA, via Vitaliano Brancati, 48 - cap 00144 Roma tel.: (06) 5007.2051/2907/2301; fax (06) 5018684; e-mail: ecocom@anpa.it.

L'elenco pubblicato è aggiornato al 31 gennaio 1999.

Elenco dei laboratori abilitati ad eseguire l'accertamento tecnico preliminare indipendente ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento 880/92/CEE.		
- Laboratorio - Responsabile - Recapito telefonico	**- Sede**	**- Gruppi di prodotti -** **(per cui il laboratorio è dotato di Riconosciuta Idoneità Tecnica ad eseguire prove di controllo tecnico indipendente)**
Ecol Studio S.r.l. Dr. Michel Daniel MORGANTI Tel. 0583/867.847	Via G.TOVANI, s.n.c. 55026 Fornoli - Bagni di Lucca - (LU)	Tessuto carta
Tecnologie d'Impresa S.r.l. Ingegner Giorgio PENATI Tel. 031 / 756.181	Via don MINZONI, 15 22060 Cabiate (CO)	Biancheria da letto e T-shirt Carta per copia Tessuto carta Prodotti vernicianti per interno (1)
Istituto Ricerche e Collaudi Mario MASINI S.r.l. Ing. Mario MASINI Tel. 02 / 930.15.17	Via Moscova, 11 20017 Rho (MI)	Biancheria da letto e T-shirt Lampade elettriche ad attacco doppio Lavatrici Carta per copia (*) Frigoriferi Tessuto carta Ammendamenti (1) Lavastoviglie (1) Prodotti vernicianti per interno (1)
Laser Lab S.r.l. Dr.ssa Gabriella DI MUZIO Tel. 0871 / 564.343	Via Custoza, 31 66013 Chieti Scalo (CH)	Biancheria da letto e T-shirt Lampade elettriche ad attacco doppio Carta per copia (*) Tessuto carta Prodotti vernicianti per interno (1)
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.a. Dr. Mario TURCONI Tel. 0331 / 69.67.11	P.zza S.Anna, 2 21052 Busto Arsizio (VA)	Biancheria da letto e T-shirt
Istituto Certificazione Qualità S.r.l. Ing. Natale CONSONNI Tel. 031 / 768.403	Viale Europa, 28 22060 Cabiate (CO)	Biancheria da letto e T-shirt Prodotti vernicianti per interno (1)
Chimie S.r.l. Dr.ssa Elide BARTIROMO Tel. 080 / 46.21.350	Via Kennedy, 60-62 70019 Triggiano (BA)	Biancheria da letto e T-shirt Lampade elettriche ad attacco doppio Lavatrici Carta per copia (*) Frigoriferi Tessuto carta Ammendamenti (1) Lavastoviglie (1) Prodotti vernicianti per interno (1)

- **(1)** In relazione al recente rinnovo di validità dei criteri di qualità ecologica per la concessione del marchio ecolabel a questo gruppo di prodotti, è in corso di formalizzazione l'aggiornamento del Riconoscimento d'Idoneità Tecnica del laboratorio concesso sulla base della precedente decisione comunitaria.

- **(*)** Il laboratorio è sprovvisto dell'accreditamento specifico per alcune prove che, a termini della decisione della Commissione relativa a questo gruppo di prodotti, devono essere eseguite da laboratori accreditati.

99A1789

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. C01A (Chimica analitica), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

99A1790

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035